

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN PLASTICA (ACCORDO ANCI – COREPLA)

PREMESSA

ANCI, CONAI e COREPLA, a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 152/06 dal d.lgs. 116/20 condividono la necessità di sottoscrivere al più presto, fra tutti gli operatori del comparto di riferimento, l'accordo di programma quadro previsto dai nuovi commi 5 e 5 bis dell'art. 224 del d. lgs.152/06.

Il presente Allegato, è pertanto sottoscritto solo al fine di garantire, in un quadro aggiornato di regole tecniche, la continuità della raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica in attesa della conclusione del nuovo accordo di programma quadro o di un eventuale accordo tra tutti i soggetti indicati nel nuovo comma 5 dell'art. 224 del d.lgs. 152/06 che regoli il passaggio dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI al nuovo accordo di programma quadro.

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

Il presente Allegato Tecnico, costituisce specificazione e strumento di attuazione dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e ne recepisce integralmente principi, indirizzi ed impegni.

L'Allegato disciplina, per quanto di competenza di COREPLA e salvo quanto di competenza di altri sistemi EPR, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza urbana o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico ed il successivo conferimento ai Centri di Selezione operanti per COREPLA (nel seguito i "CSS") e altri impianti ad essi equiparati, descritti nella Convenzione Locale Tipo.

Il presente Allegato Tecnico verrà automaticamente meno con la conclusione di uno degli accordi indicati in Premessa.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato Tecnico attraverso la stipula di convenzioni locali tra COREPLA e i Comuni o i gestori del servizio da essi delegati (d'ora in poi: i "Convenzionati").

Le convenzioni sono di due tipologie:

- a) Per i conferimenti monomateriale si applica solo la Convenzione "SEMPLIFICATA", così come disciplinata agli artt. 5 e 6;
- b) Per i conferimenti di raccolta multimateriale direttamente a CSS si applica solo la Convenzione "ORDINARIA" così come disciplinata agli artt. 5 e 6.

Eventuali deroghe alle previste modalità di convenzione per la raccolta multimateriale conferita direttamente a CSS verranno autorizzate nella forma di accordi volontari ai sensi del successivo art. 9.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti si impegnano al rispetto degli obblighi definiti al capitolo 5 dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato si impegna all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento di tutte le tipologie di rifiuti di imballaggio in plastica raccolti di competenza di COREPLA - fatta dunque eccezione per tutti i rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di sistemi autonomi riconosciuti ancorchè in via provvisoria - alla piattaforma definita con COREPLA stesso. Il Convenzionato non conferisce a COREPLA i rifiuti di imballaggio di competenza di CORIPET e di altri sistemi autonomi riconosciuti ancorchè in via provvisoria. Il Convenzionato ha altresì facoltà di non conferire a COREPLA i rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da circuiti di raccolta non domestica (i cd. "Traccianti" di cui al successivo art. 4), non attivando il flusso B.

COREPLA, direttamente o tramite terzi, si impegna alla gestione della sola quota di propria competenza dei

rifiuti di imballaggio in plastica - che il Convenzionato, generalmente, raccoglie e conferisce congiuntamente ai rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di sistemi autonomi riconosciuti ancorchè in via provvisoria - conferiti presso la piattaforma definita, in base alle tipologie di flusso di raccolta e alle modalità di cui al successivo art. 4, che possono essere modificate, in accordo tra COREPLA e Convenzionato, nel corso della durata della Convenzione. COREPLA si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso e di cui al successivo art. 6.

Il Convenzionato e COREPLA si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta. In particolare, il Convenzionato deve dichiarare, all'atto della richiesta di Convenzione, le tipologie di flussi di raccolta che ha attivato o che intende attivare e le modalità di raccolta adottate in ciascun comune compreso nella Convenzione richiesta. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni deve essere comunicata immediatamente a COREPLA. È parimenti obbligo del Convenzionato comunicare immediatamente a COREPLA anche ogni variazione intervenuta nel corso della durata della Convenzione rispetto ai comuni compresi nella Convenzione (ivi incluse quelle relative alla cessazione e/o aggiunta e/o rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa e l'esatta attribuzione dei flussi di rifiuti di imballaggi in plastica conferiti, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.

COREPLA rende disponibili al Convenzionato i risultati di tutte le analisi effettuate sui flussi in ingresso e comunica tempestivamente al Convenzionato stesso le variazioni e le eventuali criticità relative alla capacità ricettiva del CSS di destinazione e ogni altra informazione che gli possa risultare utile per la corretta gestione della Convenzione.

Il Convenzionato promuove inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica di cui alla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le Parti hanno assunto come riferimento la modifica strutturale del sistema di raccolta differenziata con un progressivo aumento della raccolta di prossimità (PaP) rispetto alla raccolta stradale.

Il servizio di raccolta differenziata deve essere svolto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il corrispettivo riconosciuto da COREPLA è in ogni caso quello di cui al successivo art. 6. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali, ovvero nei comuni, sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui alla normativa vigente.

Il Convenzionato, previa comunicazione a COREPLA, al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare uno o più dei seguenti flussi di conferimento a CSS dei rifiuti di imballaggio in plastica cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e i corrispettivi di cui al successivo art. 6.1:

- a. FLUSSO A: conferimento monomateriale di provenienza urbana;
- b. FLUSSO B: conferimento monomateriale di provenienza non domestica comunque conferita al servizio pubblico, con significativa presenza di Traccianti, come definiti nel seguito;
- c. FLUSSO C: conferimento monomateriale di provenienza urbana da raccolta dedicata finalizzata al conferimento dei soli CPL in uno o più polimeri, come definiti nel seguito;

d. FLUSSO D: conferimento multimateriale di provenienza urbana.

Il Convenzionato, previa comunicazione a COREPLA, può variare, nel corso della durata della Convenzione, i flussi attivati.

Nel pieno rispetto delle prerogative assegnate dalla normativa vigente ai singoli comuni, le parti si danno reciprocamente atto che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti da attività economiche (industriali, artigianali, commerciali e dei servizi), effettuato nell'ambito del servizio pubblico, comporta, in funzione delle diverse modalità operative di raccolta, costi diversi da quelli relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti dalle utenze domestiche.

Riguardo al FLUSSO B), stante l'elevato numero di tipologie di imballaggi in plastica che potenzialmente possono provenire da utenze non domestiche, al fine di fissare criteri convenzionali oggettivi e verificabili, le Parti individuano di comune accordo quali traccianti della provenienza da circuiti di raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine non domestica le seguenti tipologie di imballaggi (nel seguito i "Traccianti"):

1. film d'imballaggio e altri imballaggi flessibili di dimensione superiore al formato A2 (42x59,4 cm) con esclusione degli shopper e degli imballaggi secondari per confezioni da sei bottiglie di acqua minerale e bibite;
2. imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti e degli imballaggi di dimensione inferiore al formato A2 di piccoli elettrodomestici);
3. reggette, big-bags, seminiere, imballaggi rigidi di capienza superiore ai 20 litri.

Tali tipologie di imballaggi (Traccianti) saranno oggetto, con frequenza biennale, di esame ed eventuale revisione ed integrazione a cura del Comitato di Verifica di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro.

Le Parti si danno atto che le modalità operative che consentono di raccogliere in modalità dedicata rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica con una elevata percentuale di contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET e/o flaconi di HDPE/PP di capacità non inferiore a 0,33 l e non superiore a 5 l, nel seguito, cumulativamente, i "CPL"), caratterizzati da una elevata riciclabilità, comportano costi diversi da quelle che prevedono il conferimento di tutti i rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.

I flussi C in essere alla data di sottoscrizione del presente Allegato, non derivanti da raccolta effettuata in modalità dedicata ma da operazioni di cernita presso un Centro Comprensoriale (di seguito CC) propedeutiche al conferimento a CSS, in considerazione degli investimenti effettuati a tal fine, continuano a rimanere attivi salvo diversa richiesta da parte del Convenzionato. COREPLA si riserva di valutare di volta in volta la richiesta di attivazione di ulteriori flussi C derivanti da operazioni di cernita presso CC che dovessero pervenire da parte dei Convenzionati nel corso della durata del presente allegato in funzione dell'ottimizzazione delle fasi di avvio a riciclo.

Le Parti si danno altresì atto che la raccolta multimateriale comporta costi diversi da quella monomateriale, in funzione delle diverse modalità tecnico-operative.

Nel seguito i rifiuti di imballaggio in plastica raccolti di competenza COREPLA sono anche denominati il "materiale".

5. PIATTAFORME DI CONFERIMENTO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

In coerenza con l'Accordo Quadro (Cap. 3 e 4) le parti concordano che ai fini del conferimento agli impianti di destinazione della raccolta differenziata debbano essere privilegiati quelli prossimi al luogo della raccolta salvaguardando le regole di mercato e della libera concorrenza nonché il raggiungimento degli obiettivi di riciclo; di conseguenza le piattaforme di conferimento del materiale raccolto sono definite in accordo ai seguenti criteri.

5.1 Conferimento monomateriale

Qualora il Convenzionato conferisca al CSS una raccolta monomateriale si procede alla stipula di una Convenzione “SEMPLIFICATA”, che prevede il pagamento del corrispettivo per i soli imballaggi in plastica al netto dei costi sostenuti da COREPLA per la separazione e l’avvio a recupero della frazione estranea.

Il materiale sfuso è conferito al CSS più vicino senza oneri per il Convenzionato, salvo problemi logistici e/o impiantistici di tale CSS.

Qualora il CSS individuato da COREPLA per il conferimento sia ubicato ad una distanza maggiore di 25 km dal centro geografico dell’ambito di raccolta, COREPLA riconosce al Convenzionato per materiale conferito sfuso il corrispettivo aggiuntivo di cui all’art. 6 ove dovuto.

Il Convenzionato, per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo-logistico, può procedere alla pressatura ed eventuale preselezione del materiale. Il Convenzionato effettua tale operazione presso una piattaforma da lui individuata che viene definita Centro Comprensoriale (CC). È onere e responsabilità del Convenzionato verificare che il CC sia dotato dei requisiti autorizzativi e abilitativi previsti dalla vigente normativa e di idonee capacità di stoccaggio anche in funzione delle quantità ivi conferite da altri Convenzionati.

Il CC è gestito dal Convenzionato o da un terzo operante per conto del Convenzionato. Il materiale in uscita dal CC viene conferito al/ai CSS individuato da COREPLA. COREPLA rende disponibili sul proprio sito internet i criteri per l’assegnazione ai vari CSS del materiale pressato in uscita dai CC.

Il materiale in uscita da CC posti entro 25 km dal CSS più vicino, salvo documentati (al/i Convenzionato/i) problemi logistici e/o impiantistici, viene conferito a tale CSS.

I corrispettivi aggiuntivi sono definiti all’art. 6. Qualora la distanza fra CC e CSS fosse non superiore a 5 km nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto e il trasporto deve essere effettuato dal Convenzionato.

5.2 Raccolta multimateriale

5.2.1 Raccolta multimateriale conferita a CSS

Il Convenzionato può conferire la raccolta multimateriale sfusa direttamente a un CSS da lui individuato senza la preliminare separazione delle diverse frazioni presso un CC.

In tal caso, il Convenzionato concorda con il CSS il corrispettivo per la selezione degli imballaggi di pertinenza delle altre filiere previste nella raccolta multimateriale e per la separazione e l’avvio a recupero della frazione estranea (di seguito anche FE).

Le condizioni di conferimento sono di seguito riportate:

- a. il multimateriale deve essere conferito sfuso salvo eccezioni approvate dal Comitato di Coordinamento dell’Accordo Quadro, previa valutazione tecnica da parte del Comitato di Verifica, per comprovate esigenze;
- b. qualora il CSS sia ubicato ad una distanza maggiore di 25 km dal centro geografico dell’ambito di raccolta COREPLA riconosce al Convenzionato il corrispettivo aggiuntivo di cui all’art. 6 ove dovuto.

Di seguito sono riportate le tipologie di multimateriale conferibili direttamente a CSS:

Tipologia Multimateriale	Imballaggi in Plastica	Imballaggi in Acciaio e/o in Alluminio comprensivi di eventuali fms	Cartoni per bevande
1. leggero	SI	SI	-

2. leggero	SI	SI	SI
------------	----	----	----

fms = frazioni merceologiche similari

5.2.2 Raccolta multimateriale conferita a CC

Il Convenzionato può far effettuare la separazione delle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale e la pressatura dei rifiuti di imballaggi in plastica presso un CC. In tal caso, il materiale in uscita dal CC viene classificato come flusso monomateriale, come definito all'art. 4, e sottoposto alle condizioni tecniche ed economiche previste per la raccolta monomateriale.

6. CORRISPETTIVI E COSTI

6.1 Raccolta

Il corrispettivo di raccolta è riconosciuto solo sulla quota degli imballaggi in plastica di competenza COREPLA conferiti a CSS, con le varianti di seguito riportate in funzione della tipologia di conferimento e di convenzionamento.

- A) Il conferimento di monomateriale prevede la possibilità della sottoscrizione della sola Convenzione "SEMPLIFICATA". Pertanto, al Convenzionato, vengono riconosciuti i corrispettivi spettanti per gli imballaggi in plastica di competenza COREPLA e gli vengono riaddebitati i costi sostenuti da COREPLA per la separazione e l'avvio a recupero della frazione estranea in ragione pari alla quota di competenza COREPLA sugli imballaggi in plastica conferiti a CSS.

Per la Convenzione "SEMPLIFICATA" il costo riaddebitato da COREPLA è così composto:

- per la separazione della frazione estranea è pari al corrispettivo riconosciuto da COREPLA al CSS per tale separazione
- per la gestione della frazione estranea è pari al costo effettivo sostenuto da COREPLA per singolo CSS nel mese di competenza;

- B) Il conferimento di multimateriale prevede la possibilità della sottoscrizione della sola Convenzione "ORDINARIA". Pertanto, al Convenzionato vengono riconosciuti i corrispettivi spettanti per gli imballaggi in plastica di competenza COREPLA e non gli vengono riaddebitati i costi per l'avvio a recupero della frazione estranea in quanto a tale attività provvederanno il Convenzionato o il CSS sulla base di accordi fra di loro.

Per quanto riguarda i conferimenti di multimateriale a CSS, il Convenzionato deve altresì concordare con il CSS da lui individuato il corrispettivo per la selezione degli imballaggi relativi alle altre filiere previste nella raccolta multimateriale e per la separazione della frazione estranea.

6.1.1 Corrispettivo netto di raccolta

Il corrispettivo netto di raccolta è così calcolato:

a) conferimento monomateriale (Convenzione "SEMPLIFICATA"):

$$CN = Cu \times ICC - (C_{fes} + C_{fer}) \times FEC.$$

b) conferimento multimateriale con Convenzione "ORDINARIA":

$$CN = Cu \times ICC.$$

Dove:

CN = Corrispettivo netto (€);

Cu = Corrispettivo unitario imballaggi in plastica (€/t);
 ICC = Quantità di imballaggi in plastica di competenza COREPLA (t);
 FEC = Quantità di frazione estranea di competenza COREPLA (t);
 Cfes = Costo unitario di selezione della frazione estranea (€/t);
 Cfer = Costo unitario di recupero della frazione estranea (€/t);

Di seguito sono riportati i prospetti per il calcolo dei corrispettivi di raccolta.

6.1.1.1. Corrispettivo imballaggi in plastica

Il corrispettivo unitario di raccolta, che si applica su tutti gli imballaggi in plastica di competenza COREPLA conferiti, è differenziato per tipologia di conferimento e di flusso come da tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FLUSSO	Cu: CORRISPETTIVO €/t
FLUSSO A	310,57
FLUSSO B	81,99
FLUSSO C	403,84
FLUSSO D	302,38

Tabella 1

Ai fini della determinazione dei quantitativi lordi conferiti, fa fede il peso riscontrato in ingresso al CSS (i formulari di trasporto devono riportare il/i numero/i del/i bacino/i cui attribuire il/i quantitativo/i).

Il quantitativo di imballaggi in plastica di competenza COREPLA conferiti (ICC) nel mese, sia per il monomateriale che per il multimateriale, si ottiene moltiplicando la % di imballaggi COREPLA (% ICC) risultante dalla media mobile di riferimento delle analisi qualitative, come definita all'art. 3 dell'Allegato 1, per i quantitativi lordi conferiti nel mese (QL).

$$ICC = (\% ICC \times QL) / 100$$

6.1.1.2 Definizione della frazione estranea

Costituisce frazione estranea tutto ciò che non è imballaggio in plastica né è solidale all'origine con l'imballaggio in plastica.

Costituiscono altresì frazione estranea:

- i rifiuti di imballaggio in plastica da classificare come rifiuti pericolosi ai sensi della vigente normativa;
- i rifiuti di imballaggi di provenienza non domestica che abbiano contenuto prodotti pericolosi;
- i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto di peso superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto. Per le bottiglie d'acqua e bibite è tollerato un residuo del contenuto che non superi il 5% della capacità;
- i rifiuti anche di imballaggio e simili provenienti dai reparti ospedalieri;
- le cassette per pesce di provenienza non domestica (ad es. pescherie) in quanto maleodoranti e con forte carica batterica caratteristiche incompatibili con i requisiti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in base alla vigente normativa in materia;
- i rifiuti di imballaggio di competenza degli altri Consorzi di Filiera del sistema CONAI. Non costituiscono frazione estranea i rifiuti di imballaggio degli altri Consorzi di Filiera del sistema CONAI che siano oggetto di raccolta multimateriale attivata e che siano conferiti a CSS in tali flussi.

L'elenco che precede sarà oggetto di revisione ed eventuale integrazione con frequenza biennale e integrazione a cura del Comitato di Verifica di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro.

Per il multimateriale non costituiscono frazione estranea le frazioni di imballaggio (incluse eventuali frazioni merceologiche similari) delle altre filiere oggetto della raccolta multimateriale.

La frazione estranea di competenza COREPLA (FEC) complessivamente conferita nel mese si ottiene moltiplicando la % di frazione estranea COREPLA (%FEC) risultante dalla media mobile di riferimento delle analisi qualitative, come definita all'art. 3 dell'Allegato 1, per i quantitativi lordi conferiti nel mese (QL):

$$FEC = (\% FEC \times QL) / 100$$

La gestione della frazione estranea verrà effettuata attraverso il recupero di materia quando economicamente compatibile e altrimenti attraverso il recupero energetico o lo smaltimento.

6.1.1.3 Costo complessivo della frazione estranea (Cfes + Cfer)

La frazione estranea in uscita dai CSS è quota parte dello scarto di selezione che comprende quindi anche imballaggi non selezionabili e/o non selezionati (cd. Plasmix).

Il costo di separazione della frazione estranea (Cfes) che verrà riaddebitato da COREPLA al Convenzionato per conferimenti monomateriale sarà pari al corrispettivo riconosciuto da COREPLA al CSS per tale separazione. Le Parti si danno atto che al momento della sottoscrizione del presente Allegato Tecnico tale

costo è pari a 106,93 €/t.

Il costo di gestione della frazione estranea (Cfer) che verrà riaddebitato da COREPLA al Convenzionato per conferimenti monomateriale sarà pari al costo effettivo sostenuto da COREPLA per il CSS di destino del materiale. Le Parti si danno atto che al momento della sottoscrizione del presente Allegato Tecnico il costo di avvio a recupero della frazione estranea, comprensivo dei costi dei trasporti, è compreso tra 160 e 230 €/t.

Costo complessivo di gestione della frazione estranea monomateriale = Cfes + Cfer

Tali costi sono soggetti ad aggiornamenti mensili da parte di COREPLA in fase di emissione della relativa fattura.

COREPLA, a richiesta, si impegna a rendicontare tali costi la cui aderenza ai valori di mercato potrà essere oggetto di valutazione da parte del Comitato di Verifica. COREPLA, a richiesta, si rende disponibile a far sottoporre i costi sostenuti e riaddebitati ad audit da parte di primaria società di revisione con costi a carico di ANCI e/o del/dei Convenzionato/i.

Relativamente al Cfer si precisa quanto segue. Il Convenzionato ha la facoltà di proporre a COREPLA un impianto che applichi costi di recupero energetico della frazione estranea (Cfer) inferiori a quelli riaddebitati da COREPLA.

Qualora l'impianto rispetti i requisiti di accreditamento di COREPLA, COREPLA stesso propone al gestore di tale impianto la stipula di un contratto sulla base del testo standard utilizzato con i gestori degli altri impianti di recupero energetico operanti per COREPLA stesso.

L'impianto deve fra l'altro garantire:

- il conferimento ad impianto di recupero energetico finale che rispetti i parametri di efficienza previsti dall'Allegato C alla parte Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i.;
- il ritiro continuativo franco CSS di almeno il 50% della frazione estranea prodotta dal CSS.

Considerando obiettivo comune la riduzione dei costi di separazione e gestione della frazione estranea, ANCI e COREPLA sono impegnati a definire, prima dell'entrata in vigore del presente Allegato Tecnico, le modalità e procedure tramite le quali viene assicurato l'allineamento con i migliori valori ottenibili sul mercato, ed infine le modalità attraverso le quali il Convenzionato può concretamente partecipare al miglioramento di tali valori.

Le Parti si impegnano a costituire un tavolo di lavoro paritetico che abbia la finalità di identificare possibili soluzioni tecniche, operative e amministrative di separazione del Plasmix dalla frazione estranea allo scopo di consentire ai Convenzionati che ne facciano richiesta di gestire autonomamente la quota di propria competenza di quest'ultima.

6.1.2 Bilancio di massa periodico

I bilanci di massa presso i CSS, relativi agli imballaggi in plastica e alla frazione estranea, sono volti a verificare la congruità delle rilevazioni sulla composizione merceologica del materiale conferito. COREPLA comunica annualmente gli esiti statistici di tali bilanci al Comitato di Verifica per un'analisi congiunta delle eventuali criticità riscontrate.

6.1.3 Limiti soglia di conformità del materiale conferito

I flussi di raccolta descritti al precedente paragrafo 4 sono caratterizzati da limiti di conformità come nel seguito descritti:

FLUSSO A)

Limite massimo percentuale di Traccianti: 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti.

Limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito.

FLUSSO B)

Limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito.

FLUSSO C)

Limite minimo percentuale di CPL > 90% in peso sul quantitativo lordo conferito.

Limite massimo percentuale di altre frazioni: 10% in peso sul quantitativo lordo conferito.

Qualora la percentuale di CPL risulti inferiore al limite minimo vengono applicate le condizioni tecnico-economiche previste per le altre tipologie di Flusso monomateriale.

Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle di Flusso A o C, la presenza nel carico di almeno una balla formata in maniera omogenea da Traccianti determina la classificazione dell'intero carico come Flusso B, e viene assoggettato al relativo corrispettivo.

FLUSSO D)

Limite massimo percentuale di Traccianti: 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti.

Ai fini della valutazione del limite massimo di frazione estranea conferita, per il multimateriale leggero viene applicata la frazione estranea riparametrata plastica (FE_Imb plastica).

La frazione estranea riparametrata attribuisce pro quota la frazione estranea totale alle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale: la frazione estranea totale viene attribuita percentualmente alle diverse frazioni di imballaggi che compongono la raccolta multimateriale in funzione del peso percentuale di ciascuna di queste ultime rilevato nel corso delle analisi qualitative.

La Frazione estranea riparametrata plastica (FE_Imb. Plastica) è determinata, al netto di eventuali frazioni neutre, sulla base della seguente formula:

$$\%FE_Imb\ plastica = \frac{imb.\ Plastica * \%FE_Totale}{Imb.\ plastica + altri\ imballaggi}$$

Dove:

- $\%FE_Totale = \frac{FE * 100}{Imb.\ plastica + altri\ imballaggi + FE}$

- FE = tutto ciò che non è imballaggio in plastica o in materiali di competenza di altri Consorzi di Filiera del sistema CONAI oggetto della raccolta multimateriale attivata sul territorio dal Convenzionato.

Limite massimo percentuale di frazione estranea riparametrata plastica per il multimateriale leggero: 22%.

6.1.4 Corrispettivi oltre soglia

6.1.4.1 Monomateriale

Disciplina transitoria sino al 31.12.2021

- a) **Conferimenti monomateriale sfuso:**

Per le quantità di monomateriale conferite sfuse nel mese con %FE (media mobile di riferimento) superiore al 20% e non superiore al 30% nulla è corrisposto al Convenzionato e nulla gli viene riaddebitato per la quota di FE di competenza COREPLA; per le quantità conferite sfuse nel mese con %FE media mobile di riferimento superiore al 30% viene riaddebitato al Convenzionato il costo complessivo di gestione della frazione estranea di competenza COREPLA per la quantità eccedente rispetto al 30% (ΔFE).

Di conseguenza, per il monomateriale sfuso per il calcolo del corrispettivo netto (CN) e dei riaddebiti si possono avere tre casi:

- con $\%FE \leq 20$
 $CN = Cu \times ICC - (C_{fes} + C_{fer}) \times FEC$
- con $\%FE > 20$ e ≤ 30
 $CN = 0$
- con $\%FE > 30$ (nessun corrispettivo, solo riaddebito)
 $CN = - (C_{fes} + C_{fer}) \times \Delta FEC > 30$

b) Conferimenti monomateriale pressato:

Per le quantità conferite pressate nel mese con %FE (media mobile di riferimento) superiore al 20% viene riaddebitato al Convenzionato il costo complessivo di avvio a recupero della frazione estranea di competenza COREPLA per la quantità eccedente rispetto al 20% (ΔFE).

Di conseguenza, per il monomateriale pressato per il calcolo del corrispettivo netto (CN) e dei riaddebiti si possono avere due casi:

- con $\%FE \leq 20$
 $CN = Cu \times ICC - (C_{fes} + C_{fer}) \times FEC$
- con $\%FE > 20$ (nessun corrispettivo, solo riaddebito)
 $CN = - (C_{fes} + C_{fer}) \times \Delta FEC > 20$

Disciplina dal 01.01.2022

Conferimenti monomateriale

Nulla viene corrisposto al Convenzionato e viene riaddebitato il costo di gestione della Frazione Estranea di competenza COREPLA (FEC).

6.1.4.2 Multimateriale

Non si provvede a nessun riaddebito di FE in quanto tale costo è già a carico del Convenzionato.

6.1.5 Analisi qualitative

Le Parti si danno reciprocamente atto che sino a quando non sarà attuato quanto previsto dall'art. 5.3 del vigente Accordo di Programma Quadro sottoscritto da ANCI e CONAI, le attività continueranno a svolgersi secondo le modalità in essere. Al fine di garantire la continuità del servizio per i tempi tecnici necessari all'entrata in vigore di quanto previsto dall'art. 5.3 sopra citato si procederà a proroghe dei contratti per le attività di analisi e controllo o all'affidamento delle attività di analisi e controllo tramite procedura concorrenziale ad evidenza pubblica secondo tempistiche, criteri e modalità che verranno rese note al

Comitato di Verifica ANCI-CONAI.

I servizi di analisi e controllo avvengono secondo i seguenti principi:

- suddivisione delle attività in più lotti omogenei per distribuzione geografica e volume di lavoro;
- rotazione periodica delle società di analisi nei CSS (periodicamente la società c.d. fissa viene sostituita per un mese da altra società);
- assenza di conflitti di interessi delle società terze e del loro personale impiegato nello svolgimento delle attività di analisi e controllo;
- implementazione di sistemi di controllo interni alle società terze per la verifica dell'operato del proprio personale;
- sviluppo della professionalità del personale addetto alle attività di analisi e controllo tramite certificazioni di tali figure professionali.

Al fine di verificare l'effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, le percentuali di frazione estranea, di imballaggi in plastica complessivi, di Traccianti, di CPL, nonché eventualmente di ulteriori frazioni specifiche presenti nei conferimenti stessi, terzi provvedono all'analisi qualitativa del materiale conferito secondo le modalità di cui all'Allegato 1 e al relativo metodo AQ20 "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito".

Nel caso in cui dalla media mobile di riferimento delle analisi non risultino rispettati i parametri caratterizzanti la tipologia di flusso dichiarato relativamente alla presenza massima di Traccianti, i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto rispetto alla presenza di frazione estranea, sono classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrato.

Nel caso in cui due analisi qualitative consecutive effettuate sul medesimo bacino evidenzino il superamento del limite massimo di frazione estranea, COREPLA può sospendere per quindici giorni i conferimenti del bacino (divieto di conferire sfuso e pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l'evento si dovesse ripetere per più di quattro volte consecutive sia sul materiale sfuso che pressato, il caso viene portato all'attenzione del Comitato di Verifica di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro per le determinazioni del caso.

Resta comunque sin da ora convenuto che i terzi incaricati di effettuare le attività di analisi e controllo dovranno utilizzare personale certificato secondo la Prassi di Riferimento UNI 46:2018, nella misura minima dell'85% del totale del personale impiegato a livello nazionale per tali attività. La Prassi di Riferimento UNI 46:2018 è un documento tecnico ai sensi del regolamento UE n.1025/2012 redatta da COREPLA con il supporto di UNI, ACCREDIA e di esperti del settore, per la definizione dei requisiti delle figure professionali di ispettore e presidiante e delle modalità di valutazione della conformità. Le parti si impegnano a valutare eventuali ulteriori certificazioni del personale, attinenti al tema delle analisi merceologiche sui rifiuti, che dovessero essere pubblicate successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.

6.2 Prestazioni aggiuntive

COREPLA ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione delle seguenti prestazioni aggiuntive.

I corrispettivi per le prestazioni aggiuntive non sono dovuti qualora vengano superati i limiti di frazione

estranea previsti al precedente art. 6.

COREPLA ed il Convenzionato, anche dall'esito delle sperimentazioni di cui al successivo art. 9 ed alle prescrizioni ivi definite, in funzione di specificità locali e/o impiantistiche, possono concordare l'organizzazione e la gestione di ulteriori prestazioni aggiuntive a condizioni tecnico-economiche da definire caso per caso.

Condizione applicabili a tutte le prestazioni aggiuntive:

- per il calcolo delle distanze si prende sempre in considerazione la distanza stradale più breve (come risultante dall'elaborazione attraverso API Google Maps in base alla procedura di cui all'Allegato DISTANZE);
- per i conferimenti sfusi si considera la distanza tra centro del Comune di raccolta e centro del Comune ove è ubicato il CSS o, nel caso di Convenzione che comprenda più comuni, la distanza media pesata sul numero degli abitanti tra i centri dei diversi comuni e il centro di quello in cui è ubicato il CSS;
- per i conferimenti pressati si considera la distanza tra il centro del comune in cui è ubicato il CC ed il centro del Comune ove è ubicato il CSS;
- anche in mancanza di variazioni negli elementi della convenzione che determinano il calcolo sopra citato, una volta all'anno si effettua un ricalcolo delle distanze per tenere conto di eventuali aggiornamenti dello stradario;
- si applicano solo alla quota imballaggi in plastica di competenza COREPLA.

Condizione applicabili a tutte le prestazioni aggiuntive per materiale pressato:

- I pesi minimi si riferiscono anche a carichi con materiale di più Convenzionati;
- Il CSS di destino viene individuato da COREPLA;
- La densità massima delle balle è di 500 kg/mc;
- Le balle devono essere etichettate con gli estremi del CC e del flusso;
- Nello spazio "note" del formulario deve essere indicato il/i Convenzionato/i, il/i n. di bacino e il/i peso/i relativo/i.

a) Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso monomateriale o multimateriale a distanza superiore ai 25 km

Corrispettivo per ogni km eccedente i 25 km per un massimo di 50 km: 1,96 €/t

Condizioni:

- Il corrispettivo si applica esclusivamente ai flussi sfusi conferiti direttamente a CSS

'flussi conferiti direttamente' si intendono i flussi conferiti all'impianto di destino con mezzi operanti direttamente la raccolta eventualmente previo trasferimento diretto fra mezzi operanti direttamente la raccolta purché effettuato nell'ambito del servizio sulla pubblica via o presso centri di raccolta comunali o intercomunali, e purché non si tratti di impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti. In ogni caso il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- nessuna operazione, oltre il trasferimento deve essere eseguita sul materiale;
- il trasferimento deve essere effettuato da mezzo a mezzo e senza utilizzo sistematico di attrezzature meccaniche salvo quelle in dotazione sui mezzi.

b) Corrispettivo per la pressatura per monomateriale da CC

Corrispettivo: 36,91 €/t

Condizioni:

- distanza fra CC e CSS: >25 km
- peso minimo di ogni carico: 17 t
- trasporto a carico di COREPLA con autoarticolato di lunghezza pari ad almeno 13,60 m o equivalente
- ritiro: entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo inserita sul portale logistica di COREPLA
- il materiale si intende conferito dal Convenzionato al completamento delle operazioni di carico.

d) Corrispettivo forfettario per pressatura/trasporto per monomateriale da CC

Corrispettivo: 20,50 €/t

Condizioni:

- distanza fra CC e CSS: > 5 km e ≤25 km
- trasporto a carico del Convenzionato
- peso minimo di ogni carico: 11 t
- il materiale si intende conferito dal Convenzionato a COREPLA al completamento dello scarico presso il CSS.

e) Corrispettivo extra forfettario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori

Per tutti i carichi sfusi e i carichi pressati: 31,12€/t

6.3 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui al presente Allegato vengono adeguati annualmente secondo quanto previsto al capitolo 5 dell'Accordo Quadro

7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA e comunque entro due mesi dal conferimento presso il CSS COREPLA del materiale in conformità alla prefattura che viene emessa da COREPLA e resa disponibile sul portale "Area riservata raccolta". In caso di discordanza fra la prefattura inviata da COREPLA e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato prima di emettere la fattura deve contattare COREPLA per i chiarimenti del caso. I pagamenti delle fatture vengono effettuati a 90 giorni data fattura fine mese. Con frequenza mensile COREPLA provvede alla fatturazione dei costi di separazione e avvio a recupero della frazione estranea ove dovuti. COREPLA può effettuare eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, COREPLA realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o con i Convenzionati attività e interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica secondo le linee guida generali dell'Accordo Quadro. Tali interventi sono correlati alle tipologie di flusso di raccolta effettivamente attivate dal Convenzionato, così come riportate nella Convenzione. COREPLA si rende disponibile a tenere aggiornata ANCI sulle proprie scelte in merito ai territori su cui intervenire anche attraverso incontri di allineamento periodici.

9. ACCORDI VOLONTARI

Le Parti si danno reciprocamente atto che possono essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità tecnico-operative e condizioni economiche in parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato, finalizzate a ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata e fasi industriali di recupero e riciclo. Anche all'esito di tali sperimentazioni possono essere concordate ulteriori prestazioni aggiuntive a condizioni economiche da concordare tra COREPLA ed il Convenzionato.

Saranno oggetto di Accordi Volontari anche le eventuali richieste di applicazione di convenzione "SEMPLIFICATA" per i conferimenti multimateriale ovvero di convenzione "ORDINARIA" per i conferimenti di monomateriale.

10. INCENTIVAZIONE UTILIZZO MANUFATTI IN PLASTICA RICICLATA

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'importanza della diffusione dell'utilizzo di manufatti in materiale riciclato ai fini della crescita sia della cultura ambientale sia di un mercato strutturato e maturo del prodotto riciclato che costituisce il naturale e necessario terminale della raccolta differenziata.

Al fine di contribuire alla pratica attuazione di tale principio e tenuto anche conto delle vigenti disposizioni normative in materia, le Parti si impegnano reciprocamente a valutare particolari modalità di valorizzazione da applicare in quelle situazioni in cui il Convenzionato dimostri di avviare autonomamente a riciclaggio, anche tramite terzi, quanto da lui raccolto per la realizzazione di manufatti da cedere alle Pubbliche Amministrazioni o comunque da immettere al consumo. A tal fine, COREPLA e il Convenzionato possono concordare anche specifiche iniziative locali nell'ambito degli accordi volontari di cui al precedente art. 9, con particolare riferimento alle frazioni di mix plastico.

11. IMBALLAGGI IN PLASTICA NON ASSOGGETTATI A CAC COREPLA

Gli imballaggi contenuti nella raccolta differenziata conferiti in ingresso ai CSS che sono di competenza di sistemi autonomi di gestione già riconosciuti ancorché in via provvisoria o che dovessero essere riconosciuti nelle forme di legge nel corso del periodo di validità del presente Allegato Tecnico - che il Convenzionato, generalmente, raccoglie e conferisce congiuntamente ai rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di COREPLA - non sono oggetto del presente Accordo e pertanto non sono gestiti né presi in carico da COREPLA. Sono fatti salvi eventuali accordi fra i gestori dei sistemi autonomi e COREPLA. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente e tempestivamente informate riguardo a eventuali accordi che ciascuna di esse dovesse sottoscrivere con i gestori dei sistemi autonomi.

12. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI

L'indicazione delle modalità, dell'oggetto e dei tempi in merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'attuazione del presente Allegato Tecnico alla Banca Dati ANCI – CONAI, è contenuta al Capitolo 6 dell'Accordo Quadro parte generale.

13. GESTIONE TRANSITORIA CONVENZIONI E DELEGHE

Ai sensi del Capitolo 9 dell'Accordo Quadro, le convenzioni sottoscritte in base al precedente Accordo Quadro ANCI-CONAI ed alle successive proroghe e in vigore alla data di sottoscrizione del presente Allegato Tecnico 2019, si considerano automaticamente rinnovate, fatta salva per il Convenzionato la facoltà di recedere con decorrenza immediata, attraverso apposita comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni.

La validità delle deleghe e delle subdeleghe in essere alla data di sottoscrizione del presente Allegato Tecnico viene prorogata sino al 30.6.2021 salvo diverso avviso del delegante/subdelegante.

Entro il 30.6.2021, fatto salvo quanto previsto alla successiva lett. e), le deleghe e le subdeleghe andranno

conformate alle seguenti prescrizioni:

- a) Sono delegabili gli affidatari del servizio di raccolta sul territorio del soggetto delegante (comune/ soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle regioni).
- b) È prevista la facoltà di subdelega unicamente da parte dei soggetti affidatari del servizio di raccolta; tale subdelega non può a sua volta essere trasferita ad altro soggetto.
- c) Sono delegabili/subdelegabili i CC (per i flussi monomateriale e multimateriale in ingresso) e i CSS (limitatamente ai soli flussi multimateriale in ingresso) destinatari della raccolta effettuata sul territorio del soggetto delegante/subdelegante (comune/ soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle regioni, affidatario del servizio di raccolta) per i flussi conferiti direttamente a tali impianti come definiti al precedente punto 6.2.a). Sono altresì delegabili/subdelegati CSS e CC destinatari della raccolta effettuata sul territorio del soggetto delegante/subdelegante per i flussi conferiti previo transito da impianti di trasferimento di titolarità del comune o del soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle regioni o dell'affidatario del servizio di raccolta, purché tali impianti ricevano unicamente i rifiuti urbani provenienti da tali territori (le modalità di documentazione di tali requisiti, tra cui la trasmissione dei registri di c/s e dei prospetti MUD dell'impianto, sono precisate nella Convenzione Locale Tipo). In tutti i casi in cui il CSS sia delegato/subdelegato le analisi merceologiche possono essere eseguite contestualmente allo scarico o comunque con preavviso inferiori alle 48 ore e i conferimenti devono essere effettuati dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00, salvo diversi accordi fra CSS e COREPLA.
- d) Non sono delegabili/subdelegabili gli impianti che effettuino attività di mera trasferimento, qualora un CC effettui attività di mera trasferimento relativamente a parte dei flussi conferiti in ingresso non è delegabile su tali flussi.
- e) Le deleghe/subdeleghe agli impianti (CSS e CC) in essere alla data di sottoscrizione del presente Allegato Tecnico in relazione a flussi di R.D. non conferiti direttamente agli stessi come definiti alla precedente lett. c), saranno valide sino al 31.12.2021 salvo diverso avviso del delegante/subdelegante. I soggetti deleganti/subdeleganti avranno quindi tempo sino a tale data per adeguarsi alle previsioni del presente Allegato tecnico.

Al termine dei periodi transitori sopra descritti ed in assenza di deleghe conformi a quanto sopra citato le Convenzioni in essere si intendono scadute. Su richiesta del Convenzionato, COREPLA, al solo fine di non bloccare le raccolte in essere, si rende disponibile a proseguire i ritiri senza corrispondere alcun corrispettivo fino alla definizione della delega da parte del Comune (nulla è retroattivamente dovuto per il materiale ritirato in tale intervallo di tempo).

Per monitorare la transizione della disciplina delle deleghe/subdeleghe dalle previsioni del previgente Allegato a quelle del presente Allegato, nonché definire eventuali deroghe alle previsioni della lett. c) decorsi i termini di cui alla lett. e) che garantiscano comunque la tracciabilità dei flussi di R.D. urbana conferita, viene costituito un Comitato paritetico ANCI-COREPLA composto da 4 rappresentanti per ciascuna delle Parti che avrà altresì il compito di monitorare, in generale, le attività oggetto del presente Allegato. La riunione di insediamento del Comitato paritetico sarà convocata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico.

La disciplina del presente Allegato Tecnico entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il periodo intercorrente tra il 23 ed il 31 dicembre 2020 sarà regolato dalle condizioni previste nell'Allegato Tecnico scadente al 22 dicembre 2020.

Le Parti si danno altresì atto che il coefficiente di revisione all'indice NIC da applicarsi dal 1° aprile 2020 è risultato pari allo 0,6% e pertanto ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI non è stato applicato; di detto incremento si terrà pertanto conto alla prima revisione dei corrispettivi.

<i>PER ANCI</i>	<i>PER CONAI</i>	<i>PER COREPLA</i>
ANTONIO DE CARO	LUCA FERNANDO RUINI	GIORGIO QUAGLIUOLO

Milano - Roma, 22 dicembre 2020

Allegati:

Allegato 1

Allegato DISTANZE

ALLEGATO 1

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL MATERIALE CONFERITO E COMUNICAZIONI CONSEGUENTI. MODALITÀ OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEL PRELIEVO E DELL'ANALISI QUALITATIVA DEL MATERIALE CONFERITO

1. FREQUENZA E FINALITÀ DELLE VERIFICHE

Le analisi possono appartenere ad una delle seguenti tre tipologie:

- a. Analisi Dovute: i controlli di qualità sono effettuati a campione secondo le frequenze minime e massime di cui alle tabelle seguenti, calcolate in base al dato quantitativo storico di raccolta relativo al singolo bacino (in caso di non disponibilità di tale informazione, sarà utilizzato il potenziale presuntivo di raccolta che sarà calcolato moltiplicando la somma degli abitanti di ciascun comune compreso nel bacino per il dato della raccolta pro-capite/anno relativo alla regione alla quale appartengono i comuni compresi nel bacino; qualora nel bacino fossero compresi comuni di più regioni verrà presa in considerazione la regione che in base al numero di abitanti dei comuni, risulterà essere prevalente per il bacino).

Con frequenza quadrimestrale verrà calcolata la frequenza minima comunicandola al Convenzionato e avrà decorrenza gennaio, maggio e settembre, sulla base della raccolta conferita nei 4 mesi precedenti da ciascun bacino.

Ad esempio: a dicembre dell'anno X sulla base dei conferimenti effettuati tra agosto e novembre viene ricalcolata la frequenza analisi che viene applicata a decorrere da gennaio dell'anno X+1 fino ad aprile

Ogniquale volta verrà constatato (anche a seguito di segnalazione del convenzionato) che sono intervenuti cambiamenti sostanziali oggettivamente riscontrabili (quantitativi e/o organizzativi) nell'andamento della raccolta riferiti al singolo bacino la frequenza minima potrà essere ricalcolata, con validità a partire dal mese successivo al ricalcolo.

Tabella 1 MONOMATERIALE CONFERITO SFUSO

Quantità conferita per singolo flusso in convenzione (t/quadrimestre)	Frequenza minima analisi	Frequenza massima analisi
Da 0 fino a 30	1/ semestre	3/ semestre
Oltre 30 fino a 70	1/ quadrimestre	3/ quadrimestre
Oltre 70 fino a 130	1/trimestre	3/trimestre
Oltre 130 fino a 250	1/bimestre	3/bimestre
Oltre 250 fino a 500	1/mese	3/mese
Oltre 500 fino a 1.000	2/mese	4/mese
Oltre 1.000 fino a 3.000	3/mese	6/mese
Oltre 3.000	4/mese	8/mese

Tabella 2 MONOMATERIALE CONFERITO PRESSATO

Quantità conferita per singolo flusso in convenzione (t/quadrimestre)	Frequenza minima analisi	Frequenza massima analisi
Da 0 fino a 50	1/ semestre	3/ semestre
Oltre 50 fino a 100	1/ quadrimestre	3/ quadrimestre
Oltre 100 fino a 200	1/trimestre	3/trimestre
Oltre 200 fino a 400	1/bimestre	3/bimestre
Oltre 400 fino a 750	1/mese	3/mese
Oltre 750 fino a 1.500	2/mese	4/mese
Oltre 1.500 fino a 4.500	3/mese	6/mese
Oltre 4.500	4/mese	8/mese

Tabella 3 MULTIMATERIALE LEGGERO

Quantità conferita per singolo flusso in convenzione (t/quadrimestre)	Frequenza minima analisi	Frequenza massima analisi
Da 0 fino a 40	1/semestre	3/semestre
Oltre 40 fino a 80	1/ quadrimestre	3/ quadrimestre
Oltre 80 fino a 160	1/trimestre	3/trimestre
Oltre 160 fino a 250	1/bimestre	3/bimestre
Oltre 250 fino a 650	1/mese	3/mese
Oltre 650 fino a 1.300	2/mese	4/mese
Oltre 1.300 fino a 3.300	3/mese	6/mese
Oltre 3.300	4/mese	8/mese

- b. Analisi Aggiuntive: si avrà comunque facoltà di effettuare anche analisi aggiuntive del materiale, che non avranno valore ai fini della determinazione del compenso perché non concorreranno al calcolo della media del periodo, ma avranno effetti limitati al singolo carico nel caso di superamento del limite di frazione estranea o per presenza di balle “traccianti” (vedi punto 6.1 dell’Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica). Qualora nel corso di una analisi di tipologia b) si rilevi il superamento del limite di soglia di Frazione Estranea di cui al punto 6.1.3 dell’Allegato Tecnico:

- per il monomateriale verrà riaddebitata al convenzionato la frazione estranea riscontrata nel carico ed il quantitativo conferito con il carico oggetto di verifica verrà escluso dal computo dei quantitativi conferiti nel mese ai fini del calcolo sia del corrispettivo di raccolta che del riaddebito della frazione estranea;

- per il multimateriale il quantitativo conferito con il carico oggetto di verifica verrà escluso dal computo dei quantitativi conferiti nel mese ai fini del calcolo del corrispettivo.

Ricadono in tale tipologia le analisi effettuate nei seguenti casi:

- b.1) materiale conferito sfuso che, anche da un primo sommario esame visivo, appaia contenere una elevata percentuale di frazioni estranee. In tal caso l'individuazione del carico su cui effettuare il campionamento avviene dopo lo scarico del mezzo;
- b.2) analisi effettuate su carichi pressati, qualora il/i CSS indicato/i nel/nei bacini non sia/siano in grado di ricevere il materiale a causa di impedimenti tecnico-logistici o comunque il carico sia avviato ad altro CSS;
- b.3) analisi effettuate in numero superiore al limite massimo di cui alle tabelle 1 o 2 o 3.

Nei casi b.1) e b.2) verrà specificata tale tipologia all'atto della convocazione.

- c. Analisi Richieste da Convenzionato: Il Convenzionato avrà a sua volta facoltà di richiedere un'analisi dopo ogni analisi di tipologia a). Ogni analisi richiesta dal Convenzionato concorrerà alla determinazione della media da attribuire al materiale per il periodo.

Le analisi di tipologia c) dovranno essere richieste entro 5 giorni dalla data di esecuzione delle analisi di tipologia a), salvo per le analisi di tipologia a) effettuate negli ultimi tre giorni del mese, per le quali la richiesta andrà effettuata entro i due giorni successivi alla fine del mese. La richiesta di analisi deve essere trasmessa esclusivamente via PEC all'indirizzo convocazioni@pec.corepla.it. Qualora si provvedesse, nel corso della vigenza del presente Allegato Tecnico, a predisporre una funzionalità accessibile da internet per la richiesta delle analisi se ne darà prontamente informazione ai Convenzionati e tale modalità di richiesta potrà essere utilizzata in alternativa alla modalità via PEC.

I costi relativi alle analisi richieste su monomateriale e multimateriale dal Convenzionato, resi disponibili su sito internet, saranno posti a carico del Convenzionato stesso.

L'analisi viene effettuata entro 9 giorni dalla richiesta o comunque entro 9 giorni dalla fine del mese di riferimento per cui è stata richiesta, su carichi conferiti sino al 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

Qualora, pur in presenza di carichi utili, l'analisi non venisse effettuata entro il secondo dei predetti termini si procede ad attribuire al "Bacino" un'analisi cd "fittizia" per l'analisi richiesta e non effettuata. Il valore di tale analisi "fittizia" è determinato utilizzando per ciascun bacino l'analisi scelta dal Convenzionato tra i risultati delle analisi effettuate nel quadrimestre mobile del periodo di pertinenza. La scelta va comunicata entro due giorni dalla ricezione della richiesta inviata a tal fine. In mancanza di scelta da parte del Convenzionato entro il predetto termine, la scelta verrà operata utilizzando l'analisi in cui è stata riscontrata la minor percentuale di frazione estranea.

Nel caso in cui non siano state effettuate analisi nel quadrimestre mobile del periodo di pertinenza a eccezione di quella cui si riferisce l'analisi richiesta non effettuata, l'analisi fittizia avrà i valori di seguito descritti integrati come previsto al punto 5 dell'Allegato QUOTE DI COMPETENZA.

MONOMATERIALE

I.	"Flusso A":	Frazione Estranea	0 %
		Traccianti	0 %
		Imballaggi Vari	90%
		Imballaggi Complessivi	90%
II	"Flusso B":	Frazione Estranea	0 %

		Traccianti	84%
		Imballaggi Complessivi	84%
III	“Flusso C”:	Frazione Estranea	0 %
		CPL	97%
		Imballaggi Complessivi	97%

MULTIMATERIALE

I.	“Leggero”	Frazione Estranea	0 %
		Traccianti	0 %
		Imballaggi Complessivi	70%

Le analisi “fittizie” concorrono alla determinazione della media del periodo cui si riferisce la richiesta del Convenzionato.

2. PRESCRIZIONI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E COMUNICAZIONI AL CONVENZIONATO

- a. Le analisi valide al fine della determinazione della media del periodo potranno essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nel/nei bacini attribuiti al Convenzionato. Il campione sarà prelevato all'ingresso del CSS e le analisi avranno luogo presso il CSS stesso, sia in caso di conferimento sfuso, sia in caso di conferimento di materiale pressato proveniente da un CC. Nel caso di materiale avviato direttamente a riciclo senza transito presso un CSS, le analisi verranno effettuate presso l'impianto del riciclatore (RIC/CSR/PEPS) con le stesse modalità previste presso i CSS.

Il prelievo, l'identificazione e la sigillatura del campione avverranno secondo le modalità prescritte nel Metodo AQ20 “Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi merceologica del materiale conferito”.

Relativamente alle modalità di prelievo del materiale conferito, le Parti si impegnano a condividere procedure che garantiscano la possibilità per i convenzionati di verificare in modalità remota lo svolgimento delle operazioni di prelievo (*videoripresa - streaming*) e che garantiscano la casualità nelle seguenti fasi operative:

1. individuazione del carico da sottoporre ad analisi,
2. individuazione delle balle oggetto di prelievo e di successiva miscelazione per quanto concerne il materiale pressato.

Si prevede che tali procedure vengano elaborate e rese operative su tutto il territorio nazionale entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente allegato.

- b. Le analisi appartenenti a tutte le tipologie di cui al punto 1 si svolgeranno in contraddittorio; COREPLA dovrà comunicare al Convenzionato, secondo le modalità di seguito specificate, luogo, data ed orario di svolgimento delle analisi stesse, affinché il Convenzionato possa presenziarvi. Tuttavia, qualora il Convenzionato, regolarmente avvisato, non presenzi all'analisi, questa sarà comunque svolta e sarà valida ad ogni effetto.

COREPLA inviterà il Convenzionato a partecipare all'analisi con avviso che verrà inviato almeno 48 ore prima dell'analisi via PEC alla PEC fornita dal convenzionato (per i bacini in essere al momento della sottoscrizione del presente Allegato faranno fede i riferimenti PEC indicati all'atto della stipula della convenzione o le eventuali successive modifiche preventivamente comunicate dal Convenzionato via PEC) che farà fede per certificare l'invio della convocazione nelle modalità previste; la convocazione verrà contestualmente trasmessa sino a due eventuali ulteriori indirizzi e-mail ordinari che il convenzionato potrà comunicare nelle modalità previste nella Convenzione Locale Tipo. Lo svolgimento dell'analisi avverrà non prima delle 48 e non oltre le 96 ore successive al conferimento secondo le modalità riportate nel Metodo AQ20.

Le tempistiche di preavviso sopra descritte non si applicano per i convenzionati che coincidono con il CSS. In tali casi si potrà procedere ad analisi contestuali allo scarico o comunque con preavvisi inferiori alle 48 ore.

Relativamente alle attività di analisi dei campioni prelevati, le Parti si impegnano a condividere una o più procedure che garantiscano la possibilità per i convenzionati di verificare in modalità remota lo svolgimento delle operazioni di cernita (*videoripresa - streaming*) e che garantiscano la casualità nell'individuazione della partizione del campione sottoposto a cernita.

Si prevede che tali procedure vengano elaborate e rese operative su tutto il territorio nazionale entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente allegato.

- c. Tutti i termini riportati ed espressi in “ore” o “giorni” sono da intendersi sulla base della settimana lavorativa di 5 giorni (con esclusione quindi del sabato). Eventuali festività locali saranno conteggiate come giornate lavorative, pur impegnandosi COREPLA, per quanto possibile e a sua conoscenza, ad evitare situazioni di disagio ai Convenzionati.

Premesso che l'attuazione delle modifiche descritte nei punti a) e b) potrebbe avere tempistiche sensibilmente differenti sia in funzione degli interventi tecnologici necessari per le diverse attività che in funzione della messa in opera nei diversi impianti di destino presso cui vengono effettuati i campionamenti e le analisi, l'attivazione potrà anche essere non simultanea su tutto il territorio nazionale. In ogni caso ciascuna modifica operativa verrà attivata non appena tecnicamente possibile.

A seguito della definizione della/e procedura/e sopracitata/e verrà emessa una revisione del Metodo AQ20 che ne consentirà l'applicazione operativa.

A tal fine viene attivato contestualmente alla sottoscrizione del presente allegato un gruppo di lavoro tra le Parti che monitorerà mensilmente l'avanzamento delle attività, valutando eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche previste, e che si occuperà di proporre agli organismi di governance dell'Accordo Quadro le revisioni del Metodo AQ20 che recepiranno le logiche sopra descritte.

Resta fin da ora inteso che entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente Allegato, il gruppo di lavoro di cui al precedente paragrafo dovrà redigere un cronoprogramma relativo allo sviluppo di ciascun progetto.

3. ESITO DELLE VERIFICHE

- a. Le analisi effettuate in ciascun mese per ogni bacino si mediano con le analisi effettuate nei 3 mesi precedenti (cd. quadrimestre mobile).

- b. La media mobile di riferimento di ciascun mese (nel seguito media mobile mensile) è la media delle analisi di ciascun mese del quadrimestre mobile ponderata sulle quantità conferite in ciascun mese.

La media mobile mensile dei parametri oggetto di rilevazione è data dalla seguente formula:

$$\text{PAR\% media mobile mensile} = \{[\sum_n (\text{PAR\% mese}_n / 100) * \text{QL mese}_n] / \sum_n \text{QL mese}_n\} * 100$$

Dove:

PAR mese_n = media algebrica dei risultati riscontrati per il parametro oggetto di rilevazione in ciascun mese incluso nel quadrimestre mobile;

QL mese_n = Quantità lorda conferita in ciascun mese - in cui siano presenti analisi qualitative - incluso nel quadrimestre mobile;

n = numero di mesi del quadrimestre mobile in cui siano presenti analisi.

I risultati di ogni analisi sono espressi in termini percentuali e vengono troncati alla prima cifra decimale.

Es: bacino di frequenza mensile monomateriale, calcolo media mobile mensile per il mese di ottobre del parametro Imballaggi Complessivi (IC):

Ipotesi di rilevazione:

Media algebrica IC% riscontrati a Luglio: 65%

Quantità lorde conferite a Luglio: 200 t

Media algebrica IC% riscontrati ad Agosto: 80%

Quantità lorde conferite ad Agosto: 100 t

Media algebrica IC% riscontrati a Settembre: 76%

Quantità lorde conferite a Settembre: 50 t

Media algebrica IC% riscontrati ad Ottobre: 85%

Quantità lorde conferite ad Ottobre: 300 t

Media mobile mensile del parametro Imballaggi Complessivi (IC):

$$\text{IC\% media mobile} = \{[\sum_n (\text{IC\% mese}_n / 100) * \text{QL mese}_n] / \sum_n \text{QL mese}_n\} * 100$$

$$\text{IC\%} = \{[(65/100*200)+(80/100*100)+(76/100*50)+(85/100*300)] / (200+100+50+300)\} * 100$$

$$\text{IC\%} = [(130+80+38+255)/650] * 100$$

$$\text{IC\%} = 77,3\%$$

Alla media mobile così come sopra definita si applicano gli algoritmi di cui all' Allegato QUOTE DI COMPETENZA per la determinazione delle quote di competenza di COREPLA che verranno utilizzate per la valorizzazione del materiale conferito in ciascun mese da ogni bacino.

La media mobile mensile verrà comunicata al Convenzionato entro 11 giorni dall’inizio del mese successivo al mese di conferimento relativamente al bacino di riferimento.

Contribuiranno al computo di tale media - oltre alle analisi dovute e alle eventuali analisi richieste dal Convenzionato o “fittizie” - anche le eventuali analisi con risultato pari al 100% di frazione estranea previste al paragrafo 7.1.1 del Metodo AQ20 nei casi in cui il mezzo identificato al primo ingresso per il campionamento di materiale sfuso non si presentasse entro le successive due ore e mezza o si ripresentasse con peso lordo eccedente i limiti di tolleranza ivi definiti. Le analisi di quest’ultima tipologia contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verificassero tali eventi (non contribuiranno quindi alla determinazione della media mobile mensile dei mesi successivi).

Le analisi richieste dal Convenzionato ai sensi del punto 1, lettera c, ed effettuate nei primi 9 giorni del mese successivo alla fine del mese di riferimento, contribuiranno alla determinazione della media del mese di pertinenza della richiesta.

Contribuiranno al computo di tale media anche le analisi di cui al successivo art. 4 e di cui al successivo art. 5 lett. a (*casi particolari*).

Il dato così comunicato, qualora risulti da un numero di analisi ‘dovute’ almeno pari alla frequenza minima, varrà a determinare il compenso spettante al Convenzionato per tutti i conferimenti effettuati nel mese.

Ad es:

- *per un bacino di frequenza minima mensile i corrispettivi del materiale conferito nel mese di luglio sono determinati in base alla media mobile mensile di luglio che si ottiene mediando le analisi effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.*

- *per un bacino di frequenza minima quadrimestrale i corrispettivi del materiale conferito nel mese di luglio sono determinati in base alla media mobile mensile di luglio che si ottiene mediando le analisi effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.*

Per i bacini creati successivamente al 31 dicembre 2020, la media mobile iniziale che viene attribuita a ciascun bacino all’atto della creazione, e che viene utilizzata sino al mese in cui viene effettuata la prima analisi utile, è definita in tabella in funzione del contenuto di riferimento di Imballaggi in Plastica e di Frazione Estranea per ciascuna tipologia e flusso di raccolta attivato:

Tipologia/Flusso Raccolta	Contenuto di Imballaggi in Plastica di riferimento	Contenuto di Frazione Estranea di riferimento
Multimateriale “leggera”	70 %	14%
Monomateriale Flusso A	90%	9%
Monomateriale Flusso B	84%	14%
Monomateriale Flusso C	97%	2%

Nell’Allegato Quote di Competenza i valori della tabella sopra riportata sono integrati relativamente al contenuto di ulteriori frazioni merceologiche di imballaggi in plastica.

All’atto della creazione di un nuovo bacino la media mobile verrà così determinata:

- Fino all’effettuazione della prima analisi utile, valorizzazione del bacino ai valori della media mobile iniziale relativi al flusso di raccolta attivato così come riportati nell’Allegato QUOTE DI COMPETENZA;
- Dopo effettuazione della prima analisi utile, valorizzazione del bacino alla media tra la media mobile iniziale di cui sopra e i valori dell’unica analisi effettuata;

- Dopo effettuazione della seconda analisi utile, valorizzazione del bacino secondo i normali algoritmi di cui al precedente art. 3.b e all'Allegato QUOTE DI COMPETENZA.

Per i nuovi bacini sfusi di frequenza 1/quadrimestre, 1/trimestre e 1/bimestre ci si impegna ad effettuare almeno due analisi entro due mesi dal primo conferimento e in presenza di almeno 8 carichi conferiti nei due mesi.

- c. L'analisi avrà validità ai fini della determinazione del corrispettivo netto (CN) per tutto il materiale conferito dal Convenzionato proveniente dal "bacino" oggetto di verifica, indipendentemente dal comune o dai comuni di provenienza del materiale analizzato e sarà applicabile solo qualora sia stato effettuato il numero minimo di analisi previsto nelle tabelle 1, 2 o 3.

Fino all'attivazione del campionamento casuale del carico di cui al precedente articolo 2.a, per consentire di ottimizzare la rappresentatività dei campionamenti del materiale sfuso le parti si impegnano a ruotare i giorni di prelievo su un medesimo bacino ove applicabile. A tal proposito gli addetti al campionamento sono messi in condizione di ottemperare a tale impegno avendo sempre a disposizione l'informazione in merito ai giorni della settimana di prelievo in cui è stato prelevato il materiale analizzato nelle ultime 5 analisi in contraddittorio con il Convenzionato e valide ai fini della media.

Nel caso di conferimenti di materiale pressato, le analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito proveniente da un dato Centro Comprensoriale (CC) e appartenente ad un dato flusso di raccolta ('A' - 'B' o 'C') avranno valore per qualificare il materiale conferito dai bacini indicati nel formulario oggetto di verifica su tale flusso di raccolta, in funzione della periodicità di analisi di ogni singolo bacino. Eventuali penali e/o addebiti di frazione estranea e/o per presenza di balle traccianti (Vd. punto 6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica) verranno applicate ai Convenzionati indicati sul singolo formulario oggetto di verifica in proporzione alle quantità ivi riportate.

4. CONDIZIONI EMERGENZIALI

Le Parti si danno atto che nel caso di verificarsi di eventi di forza maggiore che impediscano l'esecuzione delle analisi di cui al precedente punto 1.a su scala nazionale, regionale o locale (ad. esempio emergenze sanitarie) verrà attivato il seguente regime transitorio.

- 1) Limitazione delle analisi merceologiche sul materiale in ingresso alla frequenza minima – salvo conferimento di rifiuti evidentemente fuori specifica - ed effettuazione delle stesse solo nei casi in cui le prescrizioni normative dello stato di emergenza non impediscano la presenza del convenzionato (salvo adozione di misure che consentano ai convenzionati la verifica delle attività di analisi a distanza) e sia possibile l'effettuazione delle stesse nel rispetto delle norme a tutela della salute del personale di tutti i soggetti coinvolti (convenzionati, personale delle società di analisi, personale dei centri di selezione).
- 2) Utilizzo di analisi *'fittizie per emergenza'* con valori pari alla media mobile vigente nel mese precedente in sostituzione delle analisi minime non effettuate per ciascun bacino.
Il presente allegato (art. 3, comma a)) prevede che la media mobile mensile dei parametri oggetto di rilevazione sia data dalla seguente formula:

$$\text{PAR\% media mobile mensile} = \{[\sum_n (\text{PAR\%}_{\text{mese } n} / 100) * \text{QL}_{\text{mese } n}] / \sum_n \text{QL}_{\text{mese } n}\} * 100$$

Si utilizzano nella definizione della media algebrica mensile - PAR%_{mese n} – le analisi effettivamente effettuate nel mese n ed un numero di analisi con valori pari alla media mobile del mese precedente - PAR%_{media mobile mensile n-1} – pari a quelle necessarie a sostituzione le analisi minime non effettuate nel mese n.

es. relativo agli imballaggi complessivi del mese di Marzo in regime di emergenza

Esempio: bacino MULTI con frequenza minima 3/mese con una analisi effettuata il 4 marzo con imballaggi complessivi pari al 77% e media mobile di febbraio con imballaggi complessivi pari all' 87%.

$$\text{PAR \% marzo imballaggi complessivi} = (77\% + 87\% + 87\%) / 3 = 83,67\%$$

- 3) Preso atto che le modalità sopra descritte espongono tutti gli attori coinvolti a possibili errori nella caratterizzazione del materiale, saranno sottoposti al Comitato di Verifica ANCI – CONAI le modalità di ripartizione tra le parti di eventuali scostamenti tra parametri (imballaggi e frazioni estranee) rilevati in ingresso ed in uscita dai centri di selezione. Qualora la situazione di emergenza impedisse anche l'effettuazione delle analisi minime indispensabili per la valutazione del bilancio di materia previsto dal contratto di selezione andranno viceversa concordate delle modalità di gestione di buon senso che limitino l'esposizione di tutte le parti interessate.

5. TUTELE DEL CONVENZIONATO

- a. Le Parti ritengono di fondamentale importanza per il positivo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica assicurare la massima indipendenza, correttezza e trasparenza nell'effettuazione delle verifiche stesse, a tutela dei Convenzionati. COREPLA si impegna pertanto a garantire il rispetto scrupoloso delle procedure descritte nel presente allegato, da parte dei soggetti che effettuano le analisi merceologiche, nonché ad intervenire risolutamente a fronte di ogni abuso o non-conformità eventualmente riscontrati, anche a seguito di segnalazioni da parte dei Convenzionati.
- b. COREPLA deve rispettare le frequenze minime delle analisi previste dalle tabelle di cui al punto 1 lettera a). Il periodo sul quale viene valutato il rispetto della frequenza minima inizia con il mese di primo conferimento e viene successivamente rideterminato a partire dal mese successivo a quello di effettuazione di ogni analisi (il periodo non è solare, ma mobile).

Es: bacino a frequenza minima trimestrale

Data inizio conferimento: 16 marzo

Mese inizio periodo su cui effettuare almeno una analisi: Marzo

Mese fine periodo su cui effettuare almeno una analisi: Maggio

Se viene effettuata una analisi ad Aprile:

Mese inizio periodo su cui effettuare almeno una analisi: Maggio

Mese fine periodo su cui effettuare almeno una analisi: Luglio

Ove tali frequenze non fossero rispettate, per il mese in cui non sono state effettuate analisi al Convenzionato verrà attribuita una media mobile mensile determinata utilizzando quella in cui è stata riscontrata la minor percentuale di frazione estranea tra la media mobile iniziale e la media mobile riscontrata nei 6 mesi precedenti per il bacino oggetto di verifica; qualora non siano disponibili medie mobili precedenti verrà applicata una analisi fittizia come definita alla lettera c) del paragrafo 1.

Quanto sopra esposto salvo che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda da mancanza di carichi utili nel periodo o da mancata ottemperanza alle disposizioni previste in convenzione da parte del Convenzionato. In tal caso, ai fini del calcolo delle medie mobili successive, tale periodo viene ignorato e verranno utilizzati i precedenti periodi con conferimenti.

ad es.

bacino a frequenza mensile su cui nel mese di giugno non sono stati effettuati conferimenti: nel primo mese in cui verranno effettuati conferimenti (ad es. luglio), verrà applicata la media mobile del mese in corso e dei tre mesi precedenti il mese senza conferimenti (ad. Es. dei mesi di luglio, maggio, aprile e marzo);

bacino a frequenza trimestrale in cui per tre mesi non sono stati effettuati conferimenti: nel primo mese in cui verranno effettuati conferimenti, verrà applicata la media mobile del mese in corso e dei tre mesi precedenti il periodo senza conferimenti.

Non sono considerati utili per la promozione i carichi conferiti negli ultimi tre giorni lavorativi dell'ultimo mese del periodo, in quanto le relative analisi non sarebbero convocabili con le tempistiche previste dall'art. 2.b.

Casi particolari:

Qualora gli unici carichi del bacino nel periodo siano stati conferiti negli ultimi tre giorni lavorativi dell'ultimo mese del periodo verrà prolungata con valenza su tale mese la media mobile del mese precedente; tuttavia, nel caso in cui uno di tali carichi sia stato campionato e analizzato il mese successivo, tale analisi avrà competenza per il mese finale del periodo.

- c. Le Parti si impegnano ad organizzare con cadenza almeno annuale seminari di approfondimento e confronto sulle problematiche inerenti la qualità della raccolta differenziata e le relative attività di controllo, invitando a parteciparvi oltre ai soggetti terzi incaricati dell'effettuazione delle analisi anche una rappresentanza dei soggetti Convenzionati, da individuarsi a cura di ANCI.
- d. Qualora il Convenzionato, successivamente al ricevimento della convocazione per una analisi, asserisca che il conferimento oggetto di campionamento - e di conseguenza il campione prelevato - non è a lui attribuibile o è attribuibile ad un flusso diverso da quello indicato nel formulario, dovrà contestare tale circostanza via PEC all'indirizzo convocazioni@pec.corepla.it precedentemente al momento di inizio dell'effettuazione dell'analisi.

In tal caso:

d.1) per i carichi conferiti pressati qualora il materiale provenga dal soggetto abitualmente operante per conto del convenzionato (il CC previsto nel bacino), il convenzionato stesso dovrà altresì necessariamente indicare il soggetto/bacino cui attribuire il campione prelevato ed il conferimento da cui il campione origina fornendo evidenza dell'accettazione da parte del terzo indicato dell'attribuzione del conferimento e del campione stesso.

d.2) per i carichi conferiti sfusi qualora il materiale provenga dal soggetto abitualmente operante per conto del convenzionato il convenzionato stesso dovrà altresì necessariamente indicare il soggetto/bacino cui attribuire il campione prelevato ed il conferimento. La contestazione potrà essere comunicata anche in fase di contraddittorio e trascritta nel verbale di analisi, ma comunque

prima che l'analisi inizi (prima di procedere alla miscelazione e alla partizione del campione), in tal caso l'attribuzione del conferimento ad un diverso soggetto/bacino, del campione e della relativa analisi dovrà essere fornita entro 4 giorni dallo svolgimento dell'analisi. Qualora il terzo a cui il convenzionato avrà attribuito il carico non accettasse l'attribuzione del carico, se il convenzionato volesse in seguito contestare nuovamente l'attribuzione di un carico dovrà fornire evidenza dell'accettazione da parte del terzo indicato dell'attribuzione del conferimento e del campione stesso come previsto al punto d.1) per i carichi pressati.

La mancata contestazione nelle modalità sopra esposte comporta l'accettazione da parte del Convenzionato dell'esito dell'analisi, per lo meno per quanto concerne l'attribuzione del campione.

- e. Premesso che, relativamente ai carichi pressati, verifiche presso CSS diverso/i da quello/i indicato/i in convenzione possono verificarsi solo nei casi di cui al punto 1.b del presente allegato e nei limiti ivi previsti, in ragione dell'eccezionalità dell'evento i costi per la partecipazione alla verifica da parte del Convenzionato restano comunque a carico dello stesso, fermo restando l'impegno per ridurre al minimo disagi e costi.

- f. Il Convenzionato che ritenga che, per qualsiasi ragione, non sia stata rispettata la procedura per l'effettuazione della verifica o che siano riscontrabili comunque irregolarità, oltre a richiedere l'annotazione nel verbale di analisi delle proprie posizioni, dovrà inoltrare a COREPLA protesta scritta motivata entro 8 (otto) giorni dall'effettuazione dell'analisi. COREPLA dovrà fornire risposta scritta entro 8 (otto) giorni dall'avvenuto ricevimento della protesta scritta. Qualora, esperite tutte le verifiche del caso, il Convenzionato ritenga la risposta di COREPLA insoddisfacente, potrà segnalare il caso al Comitato di Verifica dell'Accordo Quadro per un riesame della decisione. Resta inteso che, in caso di rimando della decisione al Comitato di Verifica, tutti i quantitativi di materiale conferiti nel periodo di validità dell'analisi contestata relativi al "bacino" oggetto dell'analisi stessa risulteranno essere attribuiti alla fascia qualitativa riscontrata da COREPLA, che sarà quindi da prendere come riferimento dal Convenzionato per la fatturazione, fatto salvo l'eventuale conguaglio in base alle decisioni assunte dal Comitato di verifica.

Qualora il Convenzionato non abbia presenziato all'analisi potrà ottenere copia del report di analisi e del relativo prelievo in formato digitale attraverso il sito internet COREPLA utilizzando le credenziali di accesso all'Area riservata Raccolta' attribuite da COREPLA all'atto della stipula della Convenzione; è in ogni caso sua facoltà richiedere a COREPLA via PEC l'invio di copia della documentazione di cui sopra.

METODO AQ 20

MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEL PRELIEVO E DELL'ANALISI QUALITATIVA DEL MATERIALE CONFERITO

1. Scopo

Il presente metodo ha la finalità di definire le modalità operative prescritte per il prelievo e la successiva determinazione della quantità percentuale di frazioni di imballaggi e frazione estranea (con eventuali ulteriori ripartizioni) presenti nel materiale conferito nei Centri di Selezione.

2. Campo di applicazione

Il metodo si applica a tutto il materiale conferito dai Convenzionati presso i Centri di Selezione o comunque presso centri di destino della raccolta differenziata indicati da COREPLA.

3. Definizioni

CONVENZIONATO = soggetto che ha stipulato una convenzione con COREPLA.

CSS = centro di selezione.

CPL IN PET = contenitori in plastica per liquidi non inferiori a 0.33 l e fino a 5 l in volume in PET.

ALTRI CPL = contenitori in plastica per liquidi non inferiori a 0.33 l e fino a 5 l in volume in altri polimeri (PE e PP)

CPL = somma delle voci CPL in PET e ALTRI CPL

TRACCIANTI =

1. film d'imballaggio e altri imballaggi flessibili di dimensione superiore al formato A2 (42x59,4 cm) con esclusione degli shopper e degli imballaggi secondari per confezioni da sei bottiglie di acqua minerale e bibite;
2. imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti e degli imballaggi di dimensione inferiore al formato A2 di piccoli elettrodomestici);
3. reggette, big-bags, seminiere, imballaggi rigidi di capienza superiore ai 20 litri.

CASSETTE CAC = cassette di plastica, per imballaggio di bottiglie, assoggettate al Contributo Ambientale CONAI.

IMBALLAGGI CONIP = cassette e pallet di plastica, ricadenti nel sistema di gestione CONIP

IMBALLAGGI VARI = imballaggi e CPL in Polivinilcloruro; altri imballaggi non CPL/TRACCIANTI/CASSETTE CAC/IMBALLAGGI CONIP (es. vaschette, barattoli, retine, taniche non superiori a 20l, vasi per vivaisti, shoppers, piatti e bicchieri monouso, sacchi per la raccolta differenziata e imballaggi secondari - termoretraibile - per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi ma comunque di dimensione non superiore al formato A2, EPS per vaschette per alimenti e imballi di piccoli elettrodomestici).

MONOMATERIALE = raccolta differenziata urbana dei soli rifiuti di imballaggi in plastica.

MULTIMATERIALE = raccolta differenziata urbana di rifiuti di imballaggi ed eventuali frazioni merceologiche simili di più materiali (plastica, cartoni per bevande, alluminio, acciaio).

4. Sommario del metodo

Una quantità idonea di materiale, prelevato opportunamente dal materiale conferito, viene cernito nelle seguenti frazioni: CPL in PET, ALTRI CPL, CASSETTE CAC, IMBALLAGGI CONIP, TRACCIANTI, IMBALLAGGI VARI e Frazione Estranea (con eventuali ulteriori ripartizioni), così come descritto nel successivo punto 10.4.

Le diverse frazioni così separate sono successivamente pesate e ne viene determinata la percentuale rispetto al peso del campione cernito.

5. Apparecchiatura

- Muletto e/o pala meccanica e/o ragno;
- Tronchese;
- Pala;
- Scopa;
- Bilancia da magazzino (portata 1000 kg, divisione scala 500 g o inferiore) o dinamometro (divisione scala 500 g o inferiore) e bilancia tecnica (divisione scala 200 g o inferiore);
- Ceste, cassoni o sacchi;
- Misuratore di volume;
- Magnete.

6. Precauzioni

Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (es. guanti di lavoro, scarpe antinfortunistiche, etc). Non consumare cibi o bevande e non fumare durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente metodo.

7. Prelievo del campione

7.1. Materiale conferito sfuso

- 7.1.1.** Il Convenzionato ha la possibilità di essere presente alla fase di campionamento del materiale.

Qualora decida di presenziare, una volta individuato il carico su cui effettuare il campionamento verrà effettuata la pesatura del carico e si provvederà al rilascio di un documento ("report di identificazione e prelievo materiale sfuso" e fotocopia del FIR o della bindella di pesata) che certifichi ora di ingresso, peso lordo, targa etc. L'autista, a cui è affidato il compito di avvisare il Convenzionato, potrà attendere fino a due ore e mezza l'arrivo del Convenzionato stesso. Si procederà successivamente al prelievo del campione alla presenza del Convenzionato, laddove quest'ultimo informasse l'autista di voler presenziare al prelievo e si presentasse entro il tempo stabilito. Ove non fosse possibile lo stazionamento del mezzo di raccolta entro i cancelli del centro, dopo il rilascio del documento di cui sopra, il mezzo potrà attendere l'arrivo del Convenzionato all'esterno del centro. Qualora il mezzo non si presentasse entro le successive due ore e mezza, o si ripresentasse con peso lordo significativamente diverso (oltre +/- 60kg), non verrà effettuato il prelievo e, convenzionalmente, verrà attribuita un'analisi con il 100% di frazione estranea che sarà valida solo per il mese in cui l'evento è occorso.

Ove invece, una volta individuato il carico su cui effettuare il campionamento comunque prima dello scarico del materiale, l'autista dichiara l'impossibilità del Convenzionato a presenziare al prelievo del campione, il prelievo stesso verrà effettuato alla presenza dell'autista.

COREPLA si riserva la facoltà di effettuare il prelievo del campione anche direttamente a scarico avvenuto, qualora il materiale conferito appaia, anche da un primo sommario esame visivo, gravemente inquinato da frazioni estranee. In tale caso l'analisi conseguente sarà da considerarsi di tipologia aggiuntiva, ovvero i relativi risultati avranno valore solo per il singolo carico. Verrà comunque invitato l'autista a presenziare al prelievo.

- 7.1.2.** Il campione verrà prelevato tramite pala gommata a scarico avvenuto in area sgombra da altri materiali, in modo casuale. Nel campione verrà ricompresa la parte centrale della massa.

Il processo di campionamento dovrà assicurare che il quantitativo prelevato per l'esecuzione dell'analisi sia superiore ai requisiti minimi previsti al punto 9.

- 7.1.3.** Il campione verrà identificato in relazione al documento di trasporto, verrà stoccato in area sgombra da qualsiasi frazione estranea e confinato in contenitori idonei che dovranno essere chiusi e sui quali dovranno essere apposti dei sigilli con numerazione univoca (in mancanza di sigilli a numerazione univoca si utilizzeranno ad es. nastro adesivo in carta, scotch per pacchi, nastro ad alta visibilità etc... debitamente firmati in modo indelebile dai soggetti presenti al prelievo). Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele idonee per la sua conservazione ed identificazione, apponendo sul contenitore, in apposita busta trasparente, copia del documento di trasporto e del relativo report di prelievo (che, salvo i casi in cui siano state adottate misure alternative sopra descritte, riporterà i numeri seriali dei sigilli di sicurezza applicati ai contenitori).

- 7.1.4.** L'autista dell'automezzo e/o il Convenzionato verranno invitati ad assistere al prelievo e a vistare il relativo report di prelievo. Qualora vi provvedano verrà loro rilasciata copia dello stesso alla conclusione delle procedure di campionamento.

7.2. Materiale conferito pressato

- 7.2.1.** Ove possibile si tiene a disposizione l'intero carico. Ove questo non sia fisicamente possibile dal carico verranno prelevate, da punti diversi del carico, almeno 10 (dieci) balle; verranno prelevate tutte le balle conferite qualora il numero di balle presenti nel carico relative ad un bacino, oggetto di campionamento, sia inferiore a 10 (dieci).
- 7.2.2.** Le balle verranno identificate e confinate in area sgombra da qualsiasi frazione estranea, provvedendo a circoscriverle con nastro ad alta visibilità ed applicando a ciascuna balla una fascetta di sicurezza a strozzo con numerazione univoca. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele idonee per la loro conservazione ed identificazione, apponendo su una delle balle, in modo visibile e in apposita busta trasparente, copia del documento di trasporto e del relativo report di prelievo (che riporterà i numeri seriali delle fascette di sicurezza applicate alle balle).
- 7.2.3.** Qualora il materiale sia stato consegnato con trasporto a cura del Convenzionato, l'autista dell'automezzo verrà invitato ad assistere al prelievo e a vistare il relativo report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.
- 7.2.4.** Qualora il materiale sia stato consegnato con trasporto a cura di COREPLA il prelievo delle balle verrà effettuato unilateralmente dall'incaricato COREPLA.
- 7.2.5.** Qualora sia stata conferita anche una sola balla composta integralmente dai materiali individuati come "traccianti", essa andrà accantonata includendola tra le dieci balle del campione.

8. Compilazione del Report di Prelievo

I "Report Prelievo Materiale Conferito Pressato" o "Report Identificazione e Prelievo Materiale Conferito Sfuso" dovranno essere compilati in ogni loro parte applicabile e trasmessi via mail (rptingressi@corepla.it) entro la stessa data del prelievo del campione, allegando il/i documenti di trasporto corrispondenti al materiale conferito. Sul "Report Prelievo Materiale Conferito Pressato" deve essere indicata l'eventuale presenza di balla/e tracciante/i accantonata/e fra quelle prelevate.

9. Determinazione quantitativa del campione

9.1. MONOMATERIALE

Il campione sarà di peso pari almeno a 100 kg con una tolleranza di 5 kg.

9.2. MULTIMATERIALE

Il campione sarà di peso pari almeno a 130 Kg con una tolleranza di 6,5 kg.

10. Esecuzione dell'analisi merceologica

10.1. Preparazione campione materiale conferito sfuso

All'ora fissata per l'inizio dell'analisi, il campione verrà identificato e si procederà sempre all'applicazione della procedura di partizione del campione descritta al paragrafo 10.3.

10.2. Preparazione campione materiale conferito pressato

10.2.1. All'ora fissata per l'inizio dell'analisi, 1 (una) delle balle campionate verrà scelta dal Convenzionato ed 1 (una) verrà scelta da COREPLA o da terzi incaricati da COREPLA; le 2 balle individuate per l'analisi verranno aperte ed il materiale mischiato in area sgombra da altro materiale.

10.2.2. Si procederà all'applicazione della procedura di partizione del campione descritta al paragrafo 10.3.

10.2.3. Qualora in fase di campionamento sia stata accantonata anche una sola balla composta integralmente dai materiali individuati come "TRACCIANTI", l'intero carico riferibile al Convenzionato verrà considerato come di origine non domestica, anche se la balla non verrà poi inserita tra le due sottoposte ad analisi. Qualora nel campione sia ricompresa una sola balla di tali caratteristiche, la stessa non verrà inclusa tra le due sottoposte ad analisi.

In tal caso, in sede di analisi sarà necessario che l'incaricato faccia constatare al Convenzionato, se presente, la circostanza (presenza balle "TRACCIANTI"); nel caso in cui invece il Convenzionato non si presenti al contraddittorio, COREPLA potrà in ogni caso avvalersi della facoltà di attribuire il carico alla tipologia "non domestico", facendone comunque derivare tutte le conseguenze per il Convenzionato. In entrambi i casi l'incaricato dovrà riportare sul report di analisi evidenza della presenza di balle "traccianti".

10.3. Partizione del campione

Una volta posizionato in area sgombra, il campione dovrà essere miscelato e successivamente distribuito in modo uniforme, impiegando idonee attrezzature, fino a formare uno strato di altezza omogenea.

Si procederà alla riduzione della massa attraverso una suddivisione della stessa in due o più parti equivalenti al fine di soddisfare i requisiti minimi in termini di peso previsti al punto 9.

Una volta effettuata la suddivisione con l'ausilio di mezzi meccanici e/o pala e scopa, il convenzionato avrà la facoltà di scegliere di volta in volta la parte da analizzare, che dovrà essere necessariamente cernita per intero.

Anche le altre parti dovranno essere accantonate separatamente e tenute a disposizione fino alla conclusione della cernita, per eventuali nuove partizioni necessarie per soddisfare i requisiti minimi in termini di peso previsti al punto 9, ferma restando la possibilità per il convenzionato di escludere comunque almeno una delle parti.

10.4. Cernita del campione

Il materiale verrà cernito manualmente e verranno separati tutti gli imballaggi di plastica, conferibili in base alla normativa vigente, da tutte le frazioni estranee.

10.4.1. Gli imballaggi di plastica di cui al punto precedente verranno separati e quantificati in sei frazioni:

- a. CPL in PET
- b. ALTRI CPL
- c. TRACCIANTI
- d. CASSETTE CAC
- e. IMBALLAGGI CONIP
- f. IMBALLAGGI VARI

10.4.2. Il materiale non conforme, ovvero non riconducibile a quanto previsto al punto 10.4.1 verrà cernito e quantificato come frazione estranea.

10.4.3. La frazione residua dovrà essere sottoposta ad un vaglio di maglia 2x2 cm. Il sopravaglio verrà ulteriormente cernito come ai due punti precedenti ed il sottovaglio ottenuto verrà separato e quantificato in una sesta frazione denominata FRAZIONE FINE.

10.4.4. Nel caso specifico della frazione estranea derivata dalla raccolta di multimateriale, si dovrà procedere alla ulteriore cernita separando, quantificando e riportando le seguenti frazioni:

Alluminio*

Acciaio e banda stagnata*

Poliaccoppiato a base carta

*nota: al fine di garantire la corretta separazione tra le due tipologie di materiale metallico dovrà essere utilizzato il magnete prescritto al paragrafo 5, in alternativa farà testo l'eventuale marchiatura identificativa del materiale presente sugli imballaggi.

10.5. Determinazione peso netto campione analizzato

10.5.1 Verifica della Frazione Fine eccedente il limite di plafond

Si intende come peso del campione analizzato, la seguente somma delle frazioni pesate:

PESO CAMPIONE ANALIZZATO = PESO FRAZIONI ESTRANEE + PESO CPL IN PET + PESO ALTRI CPL + PESO TRACCIANTI + PESO CASSETTE CAC + PESO IMBALLAGGI CONIP + PESO IMBALLAGGI VARI + PESO FRAZIONE FINE

Verrà calcolato il valore percentuale della FRAZIONE FINE rispetto al peso del campione analizzato in accordo alla seguente formula:

$$\frac{\text{PESO FRAZIONE FINE}}{\text{PESO CAMPIONE ANALIZZATO}} \times 100$$

Qualora il valore percentuale della FRAZIONE FINE superi i valori limite di plafond

dell'1,5% la quota in peso in eccesso verrà aggiunta al peso delle FRAZIONI ESTRANEE.

Qualora invece il peso della FRAZIONE FINE non superi i valori limite di cui sopra la stessa verrà considerata FRAZIONE NEUTRA.

10.5.2 Determinazione del peso netto del campione analizzato

Si intende come peso netto del campione analizzato, il peso netto e cioè la seguente somma delle frazioni pesate, esclusa la FRAZIONE NEUTRA:

PESO NETTO CAMPIONE ANALIZZATO = PESO FRAZIONI ESTRANEE* + PESO CPL IN PET + PESO ALTRI CPL + PESO TRACCIANTI + PESO CASSETTE CAC + PESO IMBALLAGGI CONIP + PESO IMBALLAGGI VARI

*Come rideterminato in base alle valutazioni di cui al punto 10.5.1 relativamente al plafond della FRAZIONE FINE

Il peso lordo del campione analizzato (peso lordo campione analizzato = peso netto campione analizzato + peso FRAZIONE NEUTRA) dovrà essere conforme alle quantità minime previste al punto 9 e rispettare i requisiti relativi alla partizione definiti al punto 10.3.

10.6. Determinazione percentuale

Al termine della cernita, tutte le frazioni ottenute verranno pesate a mezzo di bilancia o dinamometro, sottoposti a documentabili tarature/controlli periodici, e si procede come nel seguito descritto:

1) ai fini della verifica dei limiti di conformità previsti al punto 6.1.3 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in plastica verrà restituito il valore percentuale rispetto al peso netto del campione analizzato in accordo alla seguente formula:

$$\frac{\text{PESO FRAZIONE } i\text{-esima}}{\text{PESO NETTO CAMPIONE ANALIZZATO}} \times 100$$

2) ai fini calcolo dei corrispettivi netti di raccolta (CN) di cui al punto 6.1.1 e al calcolo delle quantità di competenza COREPLA come definite nell'Allegato QUOTE DI COMPETENZA verranno altresì calcolati i seguenti valori percentuali:

$$\begin{aligned} & \% \text{ FRAZIONE IMBALLAGGIO } i\text{-esima} = \\ & = \frac{\text{PESO FRAZIONE IMBALLAGGIO } i\text{-esima}}{\text{PESO LORDO CAMPIONE ANALIZZATO}} \times 100 \end{aligned}$$

PESO IMBALLAGGI IN PLASTICA

$$\%IC = \frac{\text{PESO IMBALLAGGI IN PLASTICA}}{\text{PESO LORDO CAMPIONE ANALIZZATO}} \times 100$$

PESO LORDO CAMPIONE ANALIZZATO

Dove la voce IMBALLAGGI IN PLASTICA non include la FRAZIONE NEUTRA

PESO FRAZIONE ESTRANEA

$$\%FE = \frac{\text{PESO FRAZIONE ESTRANEA}}{\text{PESO LORDO CAMPIONE ANALIZZATO}} \times 100$$

PESO LORDO CAMPIONE ANALIZZATO

10.7. Compilazione del Report di Analisi

A cura dell'incaricato COREPLA verrà redatto il report dell'analisi che verrà sottoscritto dall'incaricato stesso; sul report dell'analisi andranno riportate tutte le informazioni richieste e andranno compilati tutti i campi applicabili.

L'incaricato COREPLA dovrà consentire al personale del CSS di apporre il timbro dell'impianto sul report e di siglarlo per presa visione. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

Qualora presente, anche il Convenzionato verrà invitato a sottoscrivere tale report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

SUB ALLEGATI:

Sub allegato QUOTE di COMPETENZA

ALLEGATO DISTANZE

MODALITA' CALCOLO DISTANZE

Il presente documento descrive il metodo di calcolo delle distanze da utilizzare per l'applicazione di quanto previsto all'art. 6 dell'Allegato Tecnico ANCI COREPLA.

1. Metodo di calcolo

Il presente metodo si propone di effettuare in modalità massiva il calcolo della distanza più breve prevista dall'articolo 6 dell'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA.

L'applicativo di utilizzo professionale di Google Maps (necessario per il calcolo delle migliaia di tratte necessarie al funzionamento del sistema previsto dall'Allegato Tecnico) è denominato Google Maps for Work (nel seguito Google Maps API).

Il valore calcolato da Google Maps API può in genere essere riottenuto attraverso internet utilizzando il servizio Google Maps, sebbene in taluni casi il valore restituito dalle due modalità di accesso al sistema possa essere diverso. Entrambi i sistemi (Google Maps e Google Maps API) danno comunque la preferenza al tempo di percorrenza in tempo reale, non essendoci una opzione per la distanza più breve.

Per l'effettuazione del calcolo delle distanze si utilizza la seguente metodologia:

- Viene utilizzato l'applicativo Google Maps for Work di Google (nel seguito Google Maps API).
- Per ogni comune d'Italia vengono assegnate delle coordinate geografiche. Le coordinate, che rappresentano idealmente il "centro" del Comune, sono calcolate direttamente dal sistema Google Maps API. Quando le coordinate non risultano disponibili (es. per i nuovi comuni) vengono utilizzate (dopo un controllo sulla mappa) le coordinate presenti su *Wikipedia* o sul sito *www.tuttitalia.it*. In qualche caso (legato alle isole minori o a comuni montani) vengono forzate le coordinate in modo che risultino in prossimità di strade, permettendo così il calcolo.
- Vengono calcolate le distanze tra il centro di tutti i comuni d'Italia e il centro dei comuni in cui sono situati tutti i punti di conferimento, cioè i CSS e gli altri impianti ad essi equiparati descritti nella Convenzione Locale Tipo. Le lunghezze delle tratte vengono elaborate sulla base delle strade percorribili al momento del calcolo, effettuando una richiesta di distanza tra i due comuni di partenza-arrivo senza specificare nessun parametro e scegliendo la tratta più breve tra le tratte proposte dal sistema.
- In tutti i casi, quando nel percorso calcolato è previsto l'uso di un traghetto o di una nave, il sistema sceglie il risultato con la tratta in traghetto più breve e le distanze percorse in acqua non vengono conteggiate all'interno della tratta complessiva.
- Per ogni coppia partenza-arrivo vengono elaborate le seguenti informazioni:
 - distanza;
 - data ed ora dell'operazione;
 - la *polilinea*, che disegna il percorso su una Mappa;
 - il *percorso*, che è una descrizione testuale del percorso da effettuare.
- Il calcolo delle distanze è infine legato ad un codice (anno di calcolo) che permette di storicizzare ed archiviare i dati.

2. Periodicità e documentazione del calcolo

- 2.1 A decorrere da gennaio 2021 con periodicità annuale vengono calcolate le tratte relative ai comuni presenti nei bacini attivi e vengono mantenute valide per un anno. Sino al successivo ricalcolo COREPLA provvede al calcolare secondo il metodo proposto unicamente le tratte che si rendano necessarie al seguito dell'attivazione di nuovi impianti.
- 2.2 Le informazioni relative alle distanze calcolate ed ai chilometri su cui vengono erogati i corrispettivi aggiuntivi chilometrici previsti al punto 6.2.a) dell'Allegato Tecnico vengono archiviate e documentate ai convenzionati rendendo disponibili nell'area riservata del portale COREPLA (cui ciascun convenzionato può accedere attraverso le proprie credenziali) le polilinee precedentemente descritte nonché attraverso la trasmissione di una revisione dell'anagrafica del bacino riportante sia i chilometri su cui viene riconosciuto il corrispettivo chilometrico aggiuntivo che le distanze relative ai singoli comuni presenti in ciascun bacino.

MODALITA' CALCOLO QUOTA DI COMPETENZA COREPLA

1. OGGETTO

Il presente documento definisce le modalità di calcolo della quota di competenza COREPLA degli Imballaggi in Plastica, della Frazione Estranea e della Frazione Fine conferiti per ciascun bacino.

La modalità di calcolo nel seguito descritta andrà adeguata in caso di autorizzazione di ulteriori sistemi autonomi di gestione. In tal caso potrebbe essere necessaria la rilevazione di ulteriori frazioni merceologiche in fase di analisi, con il conseguente adeguamento del Metodo AQ20.

2. MODALITA' DI CALCOLO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA DI COMPETENZA COREPLA

Con riferimento al Metodo AQ20 e al punto 6.1.1 dell'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA

$$ICC_{\text{mese } n, \text{ bacino } y} (t) = Q \text{ lorda } (t)_{\text{mese } n, \text{ bacino } y} * \%ICC_{\text{mese } n, \text{ bacino } y}$$

Dove:

ICC (t) = Imballaggi in Plastica di competenza COREPLA

Q lorda (t) = quantità lorde conferite dal bacino y nel mese di riferimento n

% ICC = \sum % Imballaggi in Plastica di competenza COREPLA (calcolate come da art.3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA per gli imballaggi di competenza COREPLA)

Con riferimento alle frazioni oggetto di cernita in fase di analisi merceologica previste dal Metodo AQ20, alla data di redazione del presente allegato, sono imballaggi in plastica le frazioni:

- CPL IN PET (in parte di competenza COREPLA ed in parte di competenza CORIPET);
- ALTRI CPL;
- TRACCIANTI (ad oggi in parte di competenza COREPLA e in parte di competenza PARI);
- CASSETTE CAC;
- IMBALLAGGI CONIP (ad oggi CASSETTE IN PLASTICA e PALLET di competenza CONIP);
- IMBALLAGGI VARI;

sono imballaggi in plastica di competenza COREPLA le frazioni:

- CPL IN PET, pro quota tenendo conto di quanto definito al punto 2.1;
- ALTRI CPL;
- TRACCIANTI, pro quota tenendo conto di quanto definito al punto 2.2;
- CASSETTE CAC;
- IMBALLAGGI VARI.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione della media mobile mensile di ciascun bacino di cui all'art.3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA (Comunicazione esito verifiche Analisi Qualitative) riporta la % di Imballaggi Complessivi in plastica e di Imballaggi Complessivi di competenza COREPLA

2.1 La quota dei CPL in PET di competenza COREPLA è così determinata:

$$\text{Quota COREPLA \% CPL in PET TOTALI}_{\text{mese n, bacino y}} = \text{quota mercato COREPLA}_{\text{trim x-2}} * \text{media mobile \% CPL in PET TOTALI}_{\text{mese n, bacino y}}$$

Dove:

quota mercato COREPLA_{trim x-2} = quota di competenza COREPLA sull'impresso al consumo totale di CPL in PET nel trimestre X-2, dove X è il trimestre del mese n per cui viene elaborata la media mobile. Le quote di mercato sono ottenute utilizzando dati rilevati da soggetti incaricati congiuntamente da COREPLA e CORIPET.

*media mobile % CPL in PET TOTALI_{mese n, bacino y} = fattore correttivo CPL in PET * % CPL in PET media mobile mensile*

% CPL in PET media mobile mensile = media mobile mensile calcolata secondo l'algoritmo previsto dall'art. 3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA del parametro CPL in PET rilevato in analisi. Poiché tale rilevazione riguarda solo i contenitori di volume compreso tra 0,33 l e 5 l, a tale media mobile viene applicato il Fattore correttivo CPL in PET che considera i CPL in PET di volume < 0,33 l o > 5 l.

Fattore correttivo CPL in PET = fattore correttivo determinato attraverso campagne analisi trimestrali mirate che rilevano i CPL in PET presenti nelle voci Imballaggi Vari (CPL in PET di capacità inferiore a 0,33 l o compresa tra 5l e 20 l) e Traccianti (CPL in PET di volume superiore a 20 l). Il Fattore Correttivo elaborato a partire dalla campagna analisi effettuata nel mese n viene utilizzato per l'elaborazione della media mobile dei tre mesi successivi al mese n.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La prefattura di cui all'art. 25 della Convenzione Locale Tipo riporta, per ciascun mese:

- a. la quota di competenza COREPLA sull'impresso al consumo totale di CPL in PET,
- b. il Fattore correttivo CPL in PET,
- c. per ciascun formulario conferito nel mese le seguenti informazioni:
 - % CPL in PET complessivi,
 - (kg) CPL in PET complessivi,
 - % CPL in PET COREPLA,
 - (kg) CPL in PET COREPLA.

2.2 La quota di competenza COREPLA della frazione Traccianti è in via di definizione tra

Aliplast e COREPLA.

3. MODALITA' DI CALCOLO DELLA FRAZIONE ESTRANEA DEI FLUSSI MONOMATERIALE GESTITA DA COREPLA

Con riferimento al Metodo AQ20 e al punto 6.1.1 dell'Allegato Tecnico ANCI COREPLA:

$$\mathbf{FE\ Corepla\ (t) = (\% ICC/\%IC) * FE\ (t)}$$

Dove:

FE Corepla = Frazione Estranea di competenza COREPLA (FEC)

% ICC = \sum % Imballaggi in Plastica di competenza COREPLA (calcolate come da art.3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA per gli imballaggi di competenza COREPLA)

% IC = % Imballaggi complessivi in plastica (calcolata come da art.3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA)

FE (t) = Frazione Estranea complessiva (calcolata come da art.3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA)

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione della media mobile mensile di ciascun bacino di cui al punto 3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA (Comunicazione esito verifiche Analisi Qualitative) riporta la % di Frazione Estranea di competenza COREPLA relativa ai flussi monomateriali i cui costi di gestione vengono da COREPLA riaddebitati ai convenzionati.

4. MODALITA' DI CALCOLO DELLA FRAZIONE FINE GESTITA DA COREPLA

Con riferimento all'articolo 10.4.3 e 10.5 del Metodo AQ20 la quota parte di competenza COREPLA della FRAZIONE FINE non superiore al plafond dell'1,5% rispetto al peso del campione analizzato è così definita:

$$\mathbf{FFN\ Corepla\ (t) = (\% ICC/\%IC) * FFN\ (t)}$$

Dove:

FFN Corepla = Frazione Fine non superiore al plafond dell'1,5% di competenza COREPLA (FFNC)

% ICC = \sum %Imballaggi in Plastica di competenza COREPLA (calcolate come da art.3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA per gli imballaggi di competenza COREPLA)

% IC = %Imballaggi complessivi in plastica (calcolata come da art.3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA)

FFN (t) = Frazione Fine non superiore al plafond dell'1,5% complessiva (calcolata come da art.3 dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA)

I costi di gestione della Frazione Fine di competenza COREPLA così come sopra determinata non vengono riaddebitati ai convenzionati da parte di COREPLA.

5. VALORI INTEGRATIVI DATI DI RIFERIMENTO ALLEGATO 1 e CONVENZIONE LOCALE TIPO

Ai fini del calcolo delle medie mobili e delle quote di competenza COREPLA, le tabelle ed i valori di riferimento riportati nell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA e nella Convenzione Locale Tipo vengono integrati con i seguenti valori relativi ai CPL in PET e TRACCIANTI.

Tabella di cui all'art. 3 lettera b. Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA

Tipologia/Flusso Raccolta	Contenuto di Imballaggi in Plastica di riferimento	Contenuto di CPL in PET di riferimento	Contenuto di Traccianti	Contenuto di Frazione Estranea di riferimento
Multimateriale "leggera"	70 %	16,5 %	0 %	14%
Monomateriale Flusso A	90%	22,6 %	0 %	9%
Monomateriale Flusso B	84%	2,9 %	81,1 %	14%
Monomateriale Flusso C	97%	75,4 %	0 %	2%

Valori di cui all'art. 1 lettera c. Allegato 1 all'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA

Tipologia/Flusso Raccolta	Contenuto di Imballaggi in Plastica di riferimento	Contenuto di CPL in PET di riferimento	Contenuto di Traccianti	Contenuto di Frazione Estranea di riferimento
Multimateriale "leggera"	70 %	16,5 %	0%	0%
Monomateriale Flusso A	90%	22,6 %	0%	0%
Monomateriale Flusso B	84%	2,9 %	81,1%	0%
Monomateriale Flusso C	97%	75,4 %	0%	0%

Valori di cui all'art. 20 lettera c. punto 1) della Convenzione Locale Tipo

Tipologia/flusso raccolta	Contenuto di Imballaggi in plastica di riferimento	Contenuto di CPL in PET di riferimento	Contenuto di Traccianti di riferimento	Contenuto di Frazione Estranea di Riferimento
Multimateriale «Leggera»	49 %	11,6 %	0 %	51 %

Monomateriale Flusso A	49 %	12,3 %	0 %	51 %
Monomateriale flusso B	49 %	1,7 %	47,3 %	51 %
Monomateriale Flusso C	49 %	38,1 %	0 %	51 %

Valori di cui all'art. 20 lettera c. punto 2) della Convenzione Locale Tipo

Tipologia/flusso raccolta	Contenuto di Imballaggi in plastica di riferimento	Contenuto di CPL in PET di riferimento	Contenuto di Traccianti di riferimento	Contenuto di Frazione Estranea di Riferimento
Monomateriale Flusso A	30 %	7,5 %	0 %	70 %
Monomateriale flusso B	30 %	1 %	29 %	70 %
Monomateriale Flusso C	30 %	23,3 %	0 %	70 %